

CGIL



Nota

Legge di Bilancio 2022-2024

(20 gennaio 2022)

Il 31 dicembre 2021 viene pubblicata la [Legge di Bilancio 2022-2024](#) (Legge 30 dicembre 2021, n. 234, “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”) approvata dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica con voto di fiducia (414 favorevoli e 47 contrari).

Nel corso dell’esame presso il Senato l’articolato si è tradotto nel primo dei due Titoli (con un unico articolo e 1.013 commi, a cui segue il secondo con altri 21 articoli di “stati di previsione” finanziaria). Oltre al cosiddetto maxiemendamento¹ nel Ddl bilancio 2022, sono confluiti due decreti-legge (DL 157/2021 cosiddetto ‘decreto Frodi’ e il DL 209/2021 con “misure urgenti finanziarie e fiscali”), ma i saldi in termini di indebitamento netto risultano pressoché invariati. Per l’anno in corso, si tratta di una manovra di circa 36,5 miliardi di euro, con 23,3 miliardi di deficit e 13,2 di coperture (da 7,9 da maggiori entrate e 5,3 di minori spese).

Le valutazioni della CGIL – espresse anche in [Audizione](#) – sulla Legge di Bilancio 2022 finale non cambiano, sebbene in alcuni tratti siano stati realizzati dei miglioramenti, attraverso la pressione scaturita dalle nostre mobilitazioni. Vanno in questa direzione l’accoglimento di una serie di misure sulla scuola, la riduzione dei requisiti per l’accesso all’Ape per gli edili, l’introduzione di linee guida per regolare i tirocini extracurriculari. Tuttavia, le modifiche intercorse non mutano il segno della manovra.

In generale, la nostra valutazione rimane condizionata dalle forti criticità presenti in una serie di misure e da una serie di nodi irrisolti che rischiano di non cogliere la necessità di dare risposte al lavoro, in particolare dei giovani e delle donne, e di contrastare la precarietà, e di rafforzare adeguatamente il SSN e il sistema pubblico di assistenza sociale territoriale.. Inoltre vogliamo sottolineare in termini negativi il metodo con cui è stato condotto il confronto con le OOSS che non ha reso possibile intervenire su decisioni – come nel caso dell’intervento fiscale – solo ed esclusivamente legate ad equilibri e mediazioni nell’ambito della maggioranza.

Confermiamo l’assenza di politiche industriali e di sviluppo, in grado di affrontare le crisi e di supportare la transizione verso lo sviluppo sostenibile e l’innovazione.

¹ Vedi la [Nota CGIL](#) di primo commento sulla Legge di Bilancio 2022 dopo il ‘maxiemendamento’ approvato al Senato e trasmesso il 24 dicembre 2021 alla Camera, con l’elenco dei nuovi fondi in allegato.

L'impatto della pandemia, infatti, in un'economia già debole come quella italiana e in un Paese caratterizzato da divari e disuguaglianze sociali e territoriali avrebbe necessitato di una manovra diversa, maggiormente caratterizzata sui temi del lavoro e dello sviluppo soprattutto nella prospettiva della stagione di investimenti legata al programma Next generation Eu e caratterizzata da un confronto vero con le OOSS. Lavoro e contrasto alla precarietà, fisco più equo, riforma delle pensioni, welfare e inclusione sociale e nuove politiche industriali rappresentano sia i punti alla base delle mobilitazioni unitarie e dello sciopero generale indetto il 16 dicembre scorso con la UIL, sia gli elementi qualificanti di una piattaforma rivendicativa che va oltre la definizione della stessa legge di bilancio 2022 e dovrà proseguire nei prossimi mesi.

Di seguito il commento delle principali misure.

■ FISCO

Dopo una lunga trattativa all'interno della maggioranza la destinazione delle risorse previste su tale capitolo (8 miliardi) è stata ridefinita nel maxiemendamento del Governo alla Legge di Bilancio 2022-2024. Come abbiamo già avuto modo di esprimere, l'intervento sul fisco non è certo definibile quella riforma complessiva ripetutamente chiesta dal Sindacato unitariamente, né una sua prima fase, visto che manca qualsiasi visione organica dell'Irpef, a partire dall'ampliamento della base imponibile. Le risorse sono state indirizzate alla riduzione dell'IRPEF con il taglio al numero degli scaglioni (da cinque a quattro) e delle aliquote del secondo e terzo e alla cancellazione dell'IRAP per le imprese di persone fisiche.

ALIQUOTE IRPEF		
Scaglioni (euro)	Aliquote 2022	Aliquote 2021
Fino a 15.000	23%	23%
da 15.001 a 28.000	25%	27%
da 28.001 a 50.000	35%	38% (fino a 55.000)
da 50.001	43%	41% da 55.0001 a 75.000 43% oltre

NUOVE DETRAZIONI PER LAVORO DIPENDENTE IRPEF 2022		DETRAZIONI PER LAVORO DIPENDENTE IRPEF 2021	
Reddito complessivo (euro)	Detrazione (Euro)	Reddito complessivo (euro)	Detrazione (Euro)
fino a 15.000	1.880 + trattamento integrativo 1.200	fino a 8.000	1.880 + trattamento integrativo 1.200
da 15.001 a 28.000	$1.910 + 1.190 \times (28.000 - \text{Reddito}) / 13.000 + \text{"pecetta" di 65 dai 25.000}$	da 15.001 a 28.000	$978 + 902 \times (28.000 - \text{Reddito}) / 20.000 + \text{trattamento integrativo 1.200}$
da 28.001 a 50.000	$1.910 \times (50.000 - \text{Reddito}) / 22.000 + \text{"pecetta" di 65 fino a 35.000}$	da 28.001 a 55.000	$978 \times (55.000 - \text{Reddito}) / 27.000 + \text{detrazione 1.200 a calare fino a 40.000}$
da 50.001	0	da 55.001	0

NUOVE DETRAZIONI PER PENSIONI IRPEF 2022		DETRAZIONI PER PENSIONI IRPEF 2021	
Reddito complessivo (euro)	Detrazione (Euro)	Reddito complessivo (euro)	Detrazione (Euro)
fino a 8.500	1.955	fino a 8.000	1.880
da 8.501 a 28.000	$700 + 1.255 \times (28.000 - \text{Reddito}) / 19.500 + \text{"pecetta" di 50 dai 25.000}$	da 8.001 a 15.000	$1297 + 583 \times (15.000 - \text{Reddito}) / 7.000$
da 28.001 a 50.000	$700 \times (50.000 - \text{Reddito}) / 22.000 + \text{"pecetta" di 50 fino a 29.000}$	da 15.001 a 55.000	$1.297 \times (55.000 - \text{Reddito}) / 40.000$
da 50.001	0	da 55.001	0

NUOVE DETRAZIONI PER ALTRI REDDITI IRPEF 2022		DETRAZIONI PER ALTRI REDDITI IRPEF 2021	
Reddito complessivo (euro)	Detrazione (Euro)	Reddito complessivo (euro)	Detrazione (Euro)
fino a 5.500	1.265	fino a 4.800	1.104
da 5.501 a 28.000	$500 + 765 \times (28.000 - \text{Reddito}) / 22.500 + \text{"pecetta" di 50 da 11.000 a 17.000}$	da 4.801 a 55.000	$1.104 \times (55.000 - \text{Reddito}) / 50.200$
da 28.001 a 50.000	$500 \times (50.000 - \text{Reddito}) / 22.000$	da 55.001	0
da 50.001	0		

Ribadendo, in premessa, la contrarietà rispetto all'intervento sull'IRAP, che finisce per cubare a regime oltre 1,2 miliardi all'anno e che non è affatto selettivo rispetto a comportamenti virtuosi, la CGIL ribadisce la non condivisione degli interventi sull'IRPEF. Permane infatti una distribuzione iniqua dei vantaggi fiscali con maggiori benefici per i redditi più alti e sono state inserite – a riprova che non si tratta di un provvedimento organico e ordinato – alcune piccole detrazioni ulteriori, chiamate dallo stesso Governo "pecette" (vedi [Fisco: maxiemendamento mini vantaggi](#), con grafici e dettagli), per compensare le fasce di reddito che sarebbero state addirittura svantaggiate dal provvedimento (65 euro/anno per i lavoratori con reddito da 25.000 a 35.000 euro annui e 50 euro/anno e per i pensionati con reddito da 25.000 a 29.000 euro annui) e si è prevista, per il solo 2022, la decontribuzione dello 0,8% per i redditi fino a 34.983 euro annui. Inoltre, su precisa richiesta della CGIL (in occasione dell'unico incontro tecnico presso il MEF) si è scongiurato che i contribuenti con reddito da 15.000 a 28.000 euro all'anno subissero penalizzazioni dalla cancellazione del trattamento integrativo 100 euro – dal 2022 inglobato nella nuova detrazione – a causa della presenza di detrazioni per familiari a carico, per interessi sui mutui prima casa contratti entro il 2021, per spese sanitarie e per interventi di recupero del patrimonio edilizio. La Legge di Bilancio 2022 così come modificata dal maxiemendamento continua a presentare una serie di misure a sostegno delle imprese per una decina di miliardi aggiuntivi. Complessivamente le imprese includendo anche finanziamenti a sistema intercettano 24.680 mln nel 2022; 25.644 mln nel 2023; 25.448 mln nel 2024. Dal 2015 ad oggi ammontano a 185 i miliardi di euro (inclusi sostegni e ristori legati alla fase pandemica per circa 100 miliardi) indirizzati al sistema delle imprese, con blande o nulle condizionalità o selettività. Infine,

sottolineiamo negativamente l'assenza di qualunque misura di contrasto all'evasione fiscale, a partire dal rafforzamento dell'interoperabilità delle banche dati, della tracciabilità e dalla promozione della moneta elettronica (si ricorda, peraltro, che la soglia del contante tornerà a 1.000 euro a partire dal 2022, come da noi richiesto). Segnaliamo che sulla tracciabilità potrebbe venire in aiuto la decisione della Commissione europea del 13 dicembre scorso la quale ha autorizzato la prosecuzione dell'obbligo di fatturazione elettronica generalizzata e la possibilità di estenderla (in deroga alla normativa sull'IVA) anche ai contribuenti in regime forfetario, nonostante siano esenti IVA. È necessario tuttavia un intervento del legislatore nazionale, che auspichiamo a breve. Non è presente, poi, nessuna misura di riforma fiscale in senso ambientale a partire dalla graduale riduzione per eliminare i sussidi ambientalmente dannosi (SAD) entro il 2025. E anzi si procrastina di nuovo la partenza della *plastic tax*.

Il giudizio complessivo sui provvedimenti fiscali non può quindi che mantenersi negativo. Il 2022 si preannuncia essere un anno in cui continuare le azioni sul tema fiscale, con l'obiettivo di correggere le iniquità fiscali introdotte dalla Legge di bilancio a partire dalla stabilizzazione della decontribuzione, unico strumento capace di fornire un sollievo fiscale ai redditi bassi che rientrano nell'incapienza anche parziale, nell'orizzonte della legge delega di riforma fiscale attualmente in discussione alla Camera. Ricordiamo, infine, il cosiddetto "bonus bollette", sul quale era stata proposta da parte del Presidente del Consiglio – ma non passata in CdM – la possibilità di collegarne la copertura a un contributo di solidarietà da parte dei redditi più alti. Si tratta di un'agevolazione che comporta la diminuzione delle aliquote legate agli oneri generali di sistema, la facoltà di pagare le bollette in rate e lo sconto sull'IVA metano, che si combina con l'intervento già introdotto dal Governo per l'ultimo trimestre 2021 per sterilizzare gli aumenti delle tariffe. La finalità delle misure introdotta con il maxi emendamento è quella di contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale. È chiaramente una misura che genera un sollievo sui redditi medi e bassi, come sulle piccole e medie imprese, ma non risolve la complessità richiesta dalla transizione verde, né le importanti implicazioni geopolitiche e la necessaria coerenza con le scelte europee.

■ PREVIDENZA

Le misure previdenziali contenute nella Legge di Bilancio 2022-2024 sono marginali e nonostante alcune modifiche introdotte nell'iter parlamentare, continuiamo ad avere un giudizio critico, in quanto molto distanti dalle richieste sindacali e della nostra piattaforma unitaria.

La possibilità di pensionamento con quota 102 (Articolo 1, Comma 87), cioè almeno 64 anni di età e 38 di contributi per il solo 2022, è un intervento che riguarderà una platea molto ristretta di persone che potranno accedere al pensionamento con questo requisito (secondo l'Osservatorio Previdenza della CGIL e della FDV-CGIL solo 8.500 persone), per questo sarebbe stato necessario un intervento diverso per gestire l'uscita da "quota100", coerentemente integrato con una strutturale flessibilità nell'accesso alla pensione.

La proroga dell'Ape sociale per il 2022 (Articolo 1, Commi 91, 92, 93) contiene alcune delle proposte che il sindacato aveva portato avanti in questi anni, come il superamento per i disoccupati dei tre mesi attualmente richiesti dopo la fine della percezione della Naspi (non

coperti economicamente).

Viene previsto inoltre l'ampliamento delle professioni considerate gravose che passano da 57 a 221, recependo sostanzialmente molte delle attività evidenziate dalla Commissione gravosi, tranne alcune specifiche professioni rimaste inopportuna mente escluse. Si tratta comunque di un intervento sicuramente significativo in quanto ricomprende praticamente quasi tutto il lavoro operaio e altre attività terziarie.

L'estensione prevista per i lavori gravosi riguarda solo l'ape sociale, di conseguenza per la pensione anticipata "precoci" continueranno a essere considerate solo le categorie previste nella tabella allegata al DM del 5 febbraio 2018. Questo è un limite non di poco conto soprattutto se si considera che dal 2017 al 2020 sono state accolte 20.000 domande per i lavoratori precoci impegnati in attività gravose, di molto superiori alle sole 4.000 accolte nel medesimo periodo, per l'ape sociale.

Non sono state recepite le nostre richieste, seppure erano state inserite in alcuni degli emendamenti presentati dalle diverse forze parlamentari, che miravano a includere tra i gravosi alcune mansioni rimaste inopportuna mente escluse, a prevedere l'allargamento dei gravosi anche per i "precoci" (non solo per l'ape sociale) e a estendere l'Ape sociale anche ai disoccupati di lunga durata (fra cui gli ultimi esodati) e a chi si trova in cassa integrazione senza una prospettiva di rientro.

È stata invece accolta una delle richieste che da tempo avevamo avanzato, relativamente all'abbassamento del requisito contributivo dei 36 anni per l'Ape sociale. Anche in questo caso però si tratta di un risultato parziale, visto che è stato previsto solo per i lavoratori edili e i ceramisti, con 32 anni di contribuzione e non 30 - come proposto dalla Commissione gravosi - lasciando quindi inalterato il requisito contributivo per tutti gli altri lavoratori, anche di settori come l'agricoltura che andavano a nostro avviso ricompresi.

Inoltre, rimangono insufficienti le risorse previste per l'Ape sociale, con il rischio di escludere diverse persone dalla prestazione, visto che vengono stanziati 141,4 milioni di euro per l'anno 2022, 275,0 milioni di euro per l'anno 2023, 247,6 milioni di euro per l'anno 2024, 185,2 milioni di euro per l'anno 2025, 104,5 milioni di euro per l'anno 2026 e di 16,9 milioni di euro per l'anno per l'anno 2027.

Positivo è aver prorogato opzione donna (Articolo 1, Comma 94) con il requisito di 58 anni di età al 31.12.2021 (un anno in più per gli autonomi) con 35 anni di contribuzione, anche se sono necessari ulteriori interventi in favore delle donne, strutturali e meno penalizzanti in termini di calcolo pensionistico, e che riconoscano il lavoro di cura in ambito familiare e le disparità ancora presenti nel mercato del lavoro.

Viene previsto un fondo (Articolo 1, Comma 89, 90), nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, per l'uscita anticipata dei lavoratori delle PMI in crisi, che coinvolge i lavoratori con più di 62 anni. Una misura che prevede uno stanziamento di 150 milioni nel 2022, 200 milioni nel 2023 e 200 milioni nel 2024.

Difficile interpretarne la natura e la funzione di questa misura, ma il fatto che non si faccia cenno ad alcun requisito contributivo e pensionistico, fa pensare più ad un intervento economico una tantum, che ad una forma di anticipo pensionistico. Inoltre non è chiaro come tale strumento

potrà interagire con altri strumenti di sostegno al reddito come la Naspi.

I criteri e le modalità di erogazione saranno comunque definiti in un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro 60 giorni dalla data in entrata in vigore della Legge di Bilancio 2022.

È evidente che si tratta di un provvedimento estemporaneo, consegnato per ragioni politiche alla gestione di quello specifico Ministero, mentre una risposta più lineare e trasparente al problema dell'uscita anticipata dei lavoratori delle PMI poteva essere trovata estendendo e semplificando la gestione degli strumenti già esistenti, come l'isopensione o il contratto di espansione.

Rispetto al contratto di espansione (Articolo 1, Comma 215) è positivo l'abbassamento a 50 del numero dei dipendenti per azienda, ma, persiste, la necessità di una modifica per coloro che accederanno alla pensione di vecchiaia attraverso questo strumento di sostegno, visto che per loro (al contrario che per coloro che andranno in pensione anticipata) non verrà garantita alcuna copertura contributiva per il periodo di percezione dell'assegno di accompagnamento alla pensione.

Positivo aver previsto per la specificità del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (Articolo 1, Commi 95, 96 e 97), nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, l'istituzione di un fondo da destinare all'adozione di provvedimenti normativi volti alla progressiva perequazione del relativo regime previdenziale, attraverso l'introduzione, nell'ambito degli istituti già previsti per il medesimo personale, di misure:

compensative rispetto agli effetti derivanti dalla liquidazione dei trattamenti pensionistici per il personale in servizio che dovrà collocarsi in quiescenza

integrative delle forme pensionistiche complementari di cui all'Articolo 26, Comma 20, della Legge n. 448 del 1998.

Altrettanto importante aver inserito, per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (Articolo 1, Commi 98, 99 e 100), il riconoscimento del cosiddetto beneficio dei 6 scatti come previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 165 del 1997, seppur in maniera progressiva: uno scatto dal 2022, 2 scatti dal 2023, 3 scatti dal 2024 fino al 2026, 5 scatti dal 2027 e 6 scatti dal 2028 con effetto esclusivamente per i periodi contributivi maturati dal 1 gennaio 2022. Aumenti che determinano effetti positivi sull'indennità di buonuscita e sul versante pensionistico. Una richiesta sindacale che da tempo era stata portata avanti, che supera definitivamente l'irragionevole disparità di trattamento che fino ad ora si era determinata per altri corpi del medesimo comparto.

Si mette definitivamente fine a un lungo contenzioso e sentenze che nel tempo si erano prodotte per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, in possesso, alla data del 31 dicembre 1995, di un'anzianità contributiva effettivamente maturata, inferiore a diciotto anni, visto il riconoscimento (Articolo 1, Commi 101 e 102) dell'applicazione dell'aliquota del 2,44 per cento per ogni anno utile.

Preoccupa invece molto il passaggio dell'Inpgi all'Inps (Commi 103-107 e 113-118), previsto dal 1 luglio 2022, e sono poco chiare le ragioni della scelta di mantenere attiva Inpgi2, per i lavoratori

autonomi del settore. Rappresenta una forte criticità il disavanzo di bilancio che l'Inpgi da anni presentava, che merita oggi la massima attenzione, copertura e garanzia da parte dello Stato affinché i costi, che saranno crescenti, non ricadano sugli equilibri finanziari dell'INPS e sugli altri lavoratori. Il riproporsi in questi anni di squilibri finanziari rilevanti in alcune Casse previdenziali private, che poi determinano l'intervento pubblico e il ricorso alla fiscalità generale, richiedono un maggiore controllo da parte dello Stato sull'attività e sulla gestione di questi Enti.

È invece molto importante aver accolto l'emendamento che prevede il diritto a un sostegno economico nel periodo di sosta, per le lavoratrici e i lavoratori in part-time verticale ciclico (Articolo 1, Comma 971). Infatti, viene prevista la costituzione di un fondo per il sostegno dei lavoratori con contratto a part-time verticale ciclico, con una dotazione di 30 milioni per gli anni 2022 e 2023.

Siamo consapevoli che le risorse stanziare non saranno sufficienti, si tratta però di un passo avanti straordinario, sulla quale sarà necessario proseguire con le nostre rivendicazioni, anche per una copertura contributiva di quel sostegno, soprattutto per coloro che difficilmente raggiungono il minimale pensionistico.

Positiva, l'autorizzazione di spesa pari a 7,6 milioni di euro per l'anno 2023, 9,8 milioni di euro per l'anno 2024, 10,9 milioni di euro per l'anno 2025, 12,3 milioni di euro per l'anno 2026, 11,8 milioni di euro per l'anno 2027, 13,4 milioni di euro per l'anno 2028, 15,0 milioni di euro per l'anno 2029, 16,9 milioni di euro per l'anno 2030, 18,5 milioni di euro per l'anno 2031 e 20,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032; al fine dell'attivazione della Convenzione bilaterale in materia di sicurezza sociale con l'Albania (Commi 1004 e 1005) e garantire ai lavoratori interessati il giusto riconoscimento del diritto alle prestazioni previdenziali, limitatamente agli eventi riguardanti l'assicurazione per la vecchiaia, l'invalidità e i superstiti.

■ LAVORO E AMMORTIZZATORI SOCIALI

Gli interventi in materia di lavoro nel testo definitivo della Legge di Bilancio 2022-2024 hanno sostanzialmente confermato il quadro già in precedenza previsto, in particolare per quanto riguarda le misure di riforma degli ammortizzatori sociali commentate in dettaglio nel corpo del testo.

Da questo punto di vista permane una forte preoccupazione rispetto alla scelta di non prorogare per ulteriori settimane la Cassa Covid, proroga che avrebbe consentito di passare con gradualità al nuovo sistema di ammortizzatori universali, che certamente necessiterà di approfondimento oltre che di indicazioni operative.

La norma comunque conferma lo stanziamento di un fondo da 700 milioni, che dovrà essere finalizzato con successive indicazioni normative, per interventi in materia di integrazione salariale diretti alla tutela delle posizioni lavorative nell'ambito della progressiva uscita dalla fase emergenziale.

Questo fondo, insieme all'avvio della riforma che garantisce copertura per tutti i lavoratori, deve servire per non lasciare nessuno scoperto e per dare continuità alla copertura degli ammortizzatori anche dopo il 31 dicembre, al termine della Cassa Covid.

Certamente alla luce della evoluzione della fase pandemica e delle misure restrittive adottate sarà necessario valutare con attenzione ogni ulteriore intervento possa favorire il mantenimento della occupazione, in particolare nei settori del turismo, dei servizi e del mondo della cultura e degli spettacoli.

Vengono introdotte nuove norme di esonero contributivo e si introduce una norma per le imprese fino a 9 dipendenti, al fine di promuovere l'occupazione giovanile, che riconosce lo sgravio dell'intera contribuzione previdenziale annua per ciascun lavoratore assunto nell'anno 2022 con contratto di apprendistato di primo livello per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore. Lo sgravio opera per 3 anni.

Di particolare rilievo, frutto dei nostri reiterati interventi e delle mobilitazioni messe in campo sono poi due nuove disposizioni che intervengono sul mercato del lavoro.

La prima riguarda (Comma 971) l'istituzione di un Fondo per garantire un sostegno economico in favore dei lavoratori titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale. Pur con una dotazione che sappiamo essere insufficiente l'intervento di garanzia per i lavoratori (soprattutto donne) con part-time ciclico, tema su cui la CGIL con le categorie si mobilita da anni, da certezze dal punto di vista previdenziale oltre che reddituale e può essere un primo strumento di contrasto alla precarietà, grazie alla possibilità di coniugare flessibilità a diritti.

Importante è anche la disposizione sui tirocini (Commi 720-726) sulla base di un emendamento CGIL, volta a evidenziare come sia necessario che gli stessi siano percorsi formativo di alternanza tra studio e lavoro, finalizzati all'orientamento e alla formazione professionale, anche per migliorare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro.

La disposizione stabilisce che entro 180 giorni dall'entrata in vigore della disposizione Governo e regioni concludono, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, un accordo per la definizione di linee-guida condivise in materia di tirocini diversi da quelli curricolari, sulla base di una serie di criteri che appunto valorizzino la formazione, impediscano lo sfruttamento di tirocini a sostituzione di lavoro, ne limitino il ricorso in relazione alle dimensioni di imprese, circoscrivano l'applicazione a soggetti con difficoltà di inclusione sociale.

Naturalmente il tema del contrasto alla precarietà necessita di interventi molto più ampi e strutturali, tuttavia consideriamo queste due disposizioni l'avvio di un possibile cambiamento che da troppo tempo aspettiamo e che, per le evidenze dei dati che da tempo commentiamo, non è ulteriormente rinviabile.

RIORDINO DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI AMMORTIZZATORI SOCIALI

Ammortizzatori Sociali in costanza di rapporto di lavoro (Commi da 191 a 220).

Le norme prevedono :

- L'ampliamento dei beneficiari, attraverso l'estensione a tutti gli apprendisti e ai lavoratori a domicilio oltre che a dipendenti di piccole e micro imprese (anche solo 1 dipendente)

- Viene abbassata a 30 giorni l'anzianità minima di effettivo lavoro che è necessaria per il riconoscimento dei trattamenti;
- Nella determinazione dei limiti dei dipendenti devono essere inclusi tutti i lavoratori, inclusi i dirigenti i lavoratori a domicilio e gli apprendisti;
- Viene riconosciuto a tutti i lavoratori il diritto all'ANF;
- Si prevede un unico massimale retributivo, quello superiore che sarà rivalutato annualmente ;
- Viene introdotto un meccanismo di bonus malisano con riduzione del contributo addizionale per le imprese che non utilizzano ammortizzatori per 24 mesi ;
- Vengono velocizzati i pagamenti in caso di pagamento diretto da parte dell'INPS ;
- Su richiesta delle parti l'esame congiunto si può svolgere anche in forma telematica ;
- Viene estesa anche ai fondi, per le aziende con più di 15 dipendenti, la platea dei beneficiari della CIGS. Si ampliano anche le causali di intervento delle integrazioni salariali straordinarie , inserendo nella riorganizzazione aziendale anche la realizzazione di processi di transizione individuati e regolati da un decreto che sarà adottato. Il contratto di solidarietà rimane una causale della Cigs e quindi rimane sottoposta al massimale ma se ne rivedono le coperture (riduzione oraria non può essere superiore a 80% dell'orario, per ciascun lavoratore la % di riduzione complessiva non può essere superiore al 70%, la percentuale di riduzione complessiva nell'arco di tutto il periodo non può essere superiore al 90%).
- Nasce una modalità di accordo specifica in favore delle crisi per transizione , che consente, in deroga alle durate classiche un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria per ulteriori 12 mesi per il recupero occupazionale dei lavoratori a rischio esubero. Per il 2022 sarà concesso solo in proroga per la causale CdS;
- Si modifica la disciplina dei Fondi bilaterali che dovranno garantire le prestazioni anche ai datori di lavoro che occupano almeno un dipendente .
- Nel Fondo di integrazione salariale dovranno andare tutti i datori di lavoro che occupano almeno un dipendente che non sono nel campo di applicazione della Cigo e non aderiscono a un fondo bilaterale.
- L'assegno di integrazione salariale per i datori di lavoro che hanno occupato fino a 5 dipendenti avrà una durata massima di 13 settimane nel biennio mobile, 26 settimane per chi ha occupato mediamente più di 6 dipendenti
- La regolarità dei versamenti ai fondi di solidarietà bilaterali è condizione per il rilascio del Durc;
- Il contratto di espansione per il 2022 e 2023 potrà essere stipulato da aziende con almeno 50 dipendenti ;
- Viene estesa la Cisoa al settore della Pesca.

Da tempo come CGIL rivendicavamo la necessità di rivedere il sistema delle protezioni sociali, in costanza di rapporto di lavoro. La pandemia ha reso evidente questa necessità sia per l'evidente incapacità del sistema di coprire tutti i lavoratori, sia per la sua inefficacia proprio a coprire il

lavoro più frammentato e precario. L'intervento che vediamo nella Legge di Bilancio 2022 non è la riforma strutturale che noi, spesso in solitudine, auspicavamo. Rimangono più gestioni (cigo, fis, fondi bilaterali e fondi bilaterali alternativi), permangono differenziazioni nella durata delle prestazioni e, cosa che per la CGIL è la principale preoccupazione, non è sufficiente a proteggere il lavoro nella gestione dei grandi processi di riconversione ambientale, energetica, digitale.

Le crisi che dovremo affrontare sono talmente complesse che devono essere accompagnate per un tempo adeguato. Da questo punto di vista il sistema ordinario ridisegnato potrebbe comunque non essere in grado di sostenere tutti questi processi.

Tuttavia è una parziale e positiva modifica del decreto legislativo 148/2015 "Jobs act", tutta acquisitiva e frutto delle nostre rivendicazioni: un'estensione delle tutele e il passaggio a un sistema assicurativo di carattere universale, che garantirà a tutti i lavoratori di avere la copertura degli ammortizzatori, anche facendo diventare strutturali alcuni aspetti introdotti per gli ammortizzatori Covid.

Il sistema assicurativo diventa a carattere universale (dovrebbe includere 12,4 milioni di lavoratori, di cui quasi 10 che avranno la Cigs e 1,5 milioni che lavorano in aziende sotto 6 dipendenti).

Le modifiche entrano in vigore dal 1/1/2022. In tal senso evidenziamo una nostra preoccupazione rispetto al fatto che rischia di esserci un passaggio non ancora sostenuto dalle circolari interpretative che entreranno in vigore con la definizione delle norme che dovranno essere approvate dal Parlamento.

Forse sarebbe utile, specie per i settori non coperti da Cigo ordinaria e soggetti ai maggiori cambiamenti (ingresso nel sistema delle piccole aziende, necessità di modificare i fondi e renderli coerenti con il nuovo impianto...) prevedere ulteriori settimane di Covid, anche utilizzando le risorse che certamente residueranno dagli ultimi stanziamenti, per preparare le aziende alle nuove modalità.

Allo stesso modo sarebbe utile una misura di azzeramento complessivo dei contatori, per permettere con il 1 gennaio 2022, di affrontare con maggiore tranquillità una fase ancora difficile di riposizionamento produttivo.

Ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria (Commi 221 - 223).

Le norme prevedono:

- Corrisponde a una storica richiesta la estensione della Naspi agli operai agricoli a tempo indeterminato delle cooperative e dei consorzi che trasformano e manipolano prodotti zootecnici;
- Il decalage viene spostato al 6 mese, per i disoccupati ultra 55enni dall' 8 mese;
- Viene eliminato il requisito delle 30 giornate di effettivo lavoro negli ultimi 12 mesi;
- Viene innalzata la durata massima della Discoll a 12 mesi, la durata è pari al numero di mesi di contribuzione versata. Il decalage viene applicato dal 6 mese. Viene riconosciuto il versamento contributivo ai fini pensionistici.

Anche in questo caso si tratta di interventi importanti ma che, rispetto alla incidenza della disoccupazione specie in alcune aree del territorio, rischiano di non essere sufficienti a salvaguardare la tenuta del reddito specie dei lavoratori più fragili e difficilmente ricollocabili.

Altre misure in materia di lavoro (Commi da 239 a 257). Si tratta di misure in materia di lavoro, famiglia, politiche sociali e giovanili, sport e coesione territoriale; sostegno del lavoro autonomo; formazione professionale, politiche attive del lavoro e promozione dell'occupazione.

Le norme prevedono:

- Estensione dell'esonero contributivo ai datori di lavoro privati che assumono con contratto subordinato a tempo indeterminato lavoratori subordinati a tempo indeterminato di imprese per cui è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi di impresa;
- Il rifinanziamento del fondo per occupazione e formazione. Una quota di risorse è destinata al finanziamento dell'indennità omnicomprensiva per le imprese adibite alla pesca marittima ; vengono prorogate le misure di sostegno al reddito per i call center; la proroga dell'esonero delle quote di accantonamento del TFR per le società sottoposte a procedura concorsuale; risorse per aree di crisi complesse per Cigs e mobilità in deroga ; Cigs per imprese di rilevanza strategica per 2022, 2023 e 2024;
- La proroga di ulteriori 12 mesi di integrazione salariale per i lavoratori di Alitalia in amministrazione straordinaria ;
- L'esonero dal versamento dei contributi previdenziali per un anno in via sperimentale nella misura del 50% per le lavoratrici madri dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità e per una massimo di un anno;
- Viene riconosciuta l'indennità di maternità per ulteriori 3 mesi dopo la fine della maternità, per le lavoratrici autonome che abbiano dichiarato nell'anno precedente un reddito inferiore a 8.145 euro;
- È previsto un incentivo alla assunzione di lavoratori in Cigs con accordo di transizione occupazionale, pari a un contributo mensile per un massimo di 12 mesi pari al 50% dell'ammontare del trattamento straordinario di integrazione salariale corrisposto al lavoratore;
- È prevista l'assunzione in apprendistato professionalizzante senza limiti di età dei lavoratori in Cigs con accordo di transizione occupazionale.
- Nell'ambito del programma GOL viene prevista la sotto di patti territoriali per realizzare progetti formativi e di inserimento lavorativo;
- Viene esteso il programma Gol anche ai lavoratori autonomi che chiudono la partita IVA e vengono potenziati gli sportelli per il lavoro autonomo nei Cpi;

- Viene riconosciuto ai lavoratori che si costituiscono in cooperativa a seguito di WBO un esonero del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nel limite di 6000 euro annui.

Anche in questa legge di bilancio il sostegno alla occupazione passa soprattutto attraverso norme di decontribuzione. Non è più accettabile la mancanza di un disegno strutturale che provi ad intervenire in maniera organica al contrasto della precarietà.

Crescono i contratti precari, i tempi determinati, il part time involontario. Non è tollerabile che la crescita del PIL si accompagni alla crescita di lavoro povero, alla esclusione dal mercato del lavoro di tanti cittadini, soprattutto giovani e donne.

Cancellazione delle forme più precarie di lavoro, piano per l'occupazione per i giovani e per le donne, contrasto al lavoro povero e al lavoro sommerso devono essere oggetto di specifiche misure di intervento.

È apprezzabile in questi interventi la estensione del programma GOL anche ai lavoratori autonomi, il rifinanziamento del fondo sociale per occupazione e formazione.

Fortemente negativa l'idea che possano essere assunti come apprendisti a qualunque età lavoratori beneficiari di Cigs per accordi di transizione occupazionale.

Altrettanto negativa è l'assenza di un intervento di proroga per i Navigator: la partenza dei concorsi per il rafforzamento degli organici dei CPI è ancora in molte regioni lontana. Occorre quindi garantire a questi lavoratori una proroga, per dare continuità al lavoro fatto in questi anni di sostegno e supporto ai precettori del RdC.

Con il Comma 125 viene incrementata la dotazione del Fondo sociale per occupazione e formazione, al fine di sostenere misure di sostegno al reddito anche per lavoratori dipendenti dalle imprese del settore dei call center. Per questi ultimi tali misure sono prorogate per l'anno 2022 nel limite di spesa di 20 milioni di euro. Si tratta di una misura necessaria per tamponare, seppur parzialmente, le emergenze di un settore profondamente in crisi come quello dei call center.

Si introducono inoltre ulteriori misure per l'internalizzazione del contact center multicanale dell'INPS (Articolo 5-bis del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla Legge 2 novembre 2019, n. 128, Comma 4-bis), "valorizzando, in via prioritaria, le esperienze maturate nell'ambito dell'erogazione del servizio di CCM dagli addetti in via prevalente all'esecuzione della commessa, in servizio al 1° giugno 2021".

È certamente positivo il richiamo alla necessità di applicare "i contratti collettivi di settore di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81." Va tuttavia scongiurata l'ipotesi di procedere unilateralmente, e dunque senza il preventivo confronto con le OO.SS., alla scrittura del bando. Senza elementi di chiarezza, e in assenza della clausola sociale, il rischio è di non garantire l'intero perimetro occupazionale e le attuali condizioni economico-normative (profili orari, livelli di inquadramento, etc.).

Infine, il Fondo sociale per occupazione e formazione, in un'ottica complementare con quanto previsto nel PNRR, finanzia con 600 milioni di euro il rafforzamento del Sistema duale per promuovere l'occupabilità dei giovani e l'acquisizione di nuove competenze, soprattutto nelle aree più marginali e periferiche, le risorse del Fondo destinate ai percorsi formativi di apprendistato e

di alternanza scuola-lavoro vengono incrementate di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

FONDI INTERPROFESSIONALI

Relativamente ai temi della Formazione e nello specifico dei Fondi Interprofessionali, la Legge di bilancio conferma quanto già precedentemente previsto ed ora regolato dai Commi 249 e 250 (Patti territoriali per la transizione ecologica e digitale) e dal Comma 241 (inserimento nell'art 118 della legge 388/2000 della possibilità di finanziare piani formativi aziendali per lavoratori destinatari di trattamenti di integrazione salariale in costanza di rapporto di lavoro) e Comma 242 (rimborso del "prelievo forzoso" in presenza di percorsi formativi finanziati dai Fondi Interprofessionali per i lavoratori di cui al Comma 241). Per il commento a queste misure si rinvia a quanto già scritto nel documento consegnato dalla CGIL in sede di Audizione.

Unica (ed inaspettata) novità introdotta, riguarda un'ulteriore modifica al già citato art. 118 della legge istitutiva i Fondi Interprofessionali (Comma 240) con la previsione della possibilità di istituire nelle province autonome di Trento e di Bolzano un "fondo territoriale intersettoriale" a fronte di un "accordo stipulato dalle organizzazioni territoriali delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale". Poiché tale modifica è inserita nell' articolo che istituisce e regola i Fondi Interprofessionali, si presuppone che anche un eventuale Fondo paritetico interprofessionale di ambito provinciale sia comunque soggetto alla disciplina nazionale che regolamenta i Fondi alimentati dal contributo dello 0,30, qualificato come risorsa pubblica con tutti gli obblighi di legge che ne derivano, forse non attentamente considerati, in questo caso, dal legislatore.

Peraltro come CGIL da tempo indichiamo la eccessiva numerosità dei Fondi Interprofessionali come uno degli elementi critici del sistema di formazione continua.

■ SETTORI PUBBLICI E CONTRATTAZIONE COLLETTIVA

Gli interventi emersi nel corso del dibattito parlamentare hanno prodotto qualche avanzamento rispetto al disegno di legge presentato. Possiamo dire che, pur in presenza di criticità ancora molto evidenti e di misure che potevano trovare uno sviluppo più deciso, gli impegni sottoscritti nel Patto per l'innovazione del lavoro pubblico trovano le prime risposte. La sottoscrizione dei recenti CCNL delle Funzioni Centrali e del Comparto Sicurezza sono certamente segnali positivi.

Anche per quanto riguarda il settore dell'istruzione, si rinvengono, rispetto al testo entrato alla discussione alla Camera alcuni importanti miglioramenti, frutto certamente della nostra mobilitazione: tra questi l'incremento, ancora insufficiente, dei fondi per la valorizzazione del personale docente e l'eliminazione della loro finalizzazione alla "dedizione all'insegnamento", l'aumento dei fondi per il salario accessorio, l'incremento dei fondi per il finanziamento delle retribuzioni di posizione dei dirigenti scolastici e la terza fase assunzionale per il personale ex LSU con requisiti non ancora assunto per mancanza di posti nella provincia di appartenenza.

Ancora insufficienti, ancorché in incremento, le risorse per gli organici Covid e le risorse stanziare per il rinnovo dei contratti su cui occorrerà un intervento straordinario al fine di valorizzare

adeguatamente il personale docente e Ata in coerenza con gli impegni assunti nel Patto per la Scuola.

Altro tema che continua a non essere affrontato con la necessaria urgenza riguarda la politica messa in campo sul piano occupazionale: risulta, infatti, insufficiente l'intervento previsto su nuove assunzioni, nonché non del tutto esaustivo l'intervento sulla stabilizzazione del personale a termine su cui sarebbero necessari ulteriori sforzi.

Rileviamo che c'è stata nel passaggio parlamentare una significativa modifica dell'articolo sulle risorse finalizzate all'ordinamento professionale. Vengono ridotti gli importi stanziati, destinati esclusivamente ai comparti che hanno previsto l'istituzione delle Commissioni paritetiche per la revisione dei sistemi di classificazione professionale, con un incremento della percentuale sul monte salari, portato dallo 0,33% allo 0,55%, calcolato solo sul personale interessato.

Anche la norma che dispone che i limiti di spesa relativi al trattamento economico accessorio compatibilmente con il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, possono essere superati, secondo criteri e modalità da definire nell'ambito dei contratti collettivi nazionali di lavoro e nei limiti delle risorse finanziarie destinate a tale finalità, ha subito delle modifiche. Si tratta di modifiche tecniche che declinano l'intervento sui diversi settori delle pubbliche amministrazioni.

Pur segnalando ancora una volta che l'intervento poteva essere più deciso, proprio per favorire la produttività, in ogni caso, rimane un primo passo fondamentale per consentire la piena titolarità sulla contrattazione integrativa, fortemente limitata in questi anni dai vincoli finora previsti.

Permangono le criticità, già segnalate, rispetto alla determinazione della politica di agire per riconoscimento di singole indennità per singole specificità: scelta che, se protratta e strutturale, limita la tenuta complessiva della gestione contrattuale.

Il testo di legge di bilancio approvato dal Parlamento affronta in più parti le questioni che attengono la stagione contrattuale del pubblico impiego, nonché alcune parziali politiche occupazionali e nello specifico: stanziamenti per i nuovi CCNL 2022-2024, lo stanziamento per l'ordinamento professionale, quello per il salario accessorio, nonché formule di finanziamento specifico per singoli settori, tra cui la valorizzazione professionale per il corpo docente.

Per quel che riguarda lo stanziamento per il prossimo CCNL 2022-2024 abbiamo l'equivalente dell'indennità di vacanza contrattuale che comunque scatterebbe a partire da aprile 2022 (lo 0,3 per cento dal 1° aprile 2022 al 30 giugno 2022 e dello 0,5 per cento a decorrere dal 1° luglio 2022): siamo in presenza di uno stanziamento molto inferiore a quanto previsto dalla manovra per il 2019.

La maggior parte degli stanziamenti presenti nella legge continua a finanziare il triennio 2019-2021: in particolare le risorse per l'ordinamento professionale nonché le norme sulla valorizzazione sono quasi sempre funzionali a finanziare, a partire dal 2022, quanto verrà concordato in termini di modifica del sistema di classificazione o di valorizzazione professionale con la tornata 2019-2021 non ancora conclusa (l'unico CCNL per il quale si è conclusa la trattativa è quello delle Funzioni centrali).

Le risorse destinate alla revisione degli ordinamenti professionali equivalgono allo 0,55% del monte salari del 2018. La norma, così come è stata corretta nel corso del dibattito parlamentare,

esplicita in modo più dettagliato la finalità, escludendo quei settori che non saranno interessati dalla suddetta revisione, e incrementa la percentuale prevista a fronte di una riduzione delle risorse previste nel disegno di legge che in parte andranno ad incrementare altri capitoli di spesa.

Il limite di questa previsione è che gli enti non statali dovranno trovare nei propri bilanci le stesse risorse in quota parte e questo rischia di penalizzare soprattutto gli enti locali già in grossa difficoltà finanziaria: l'effetto potrebbe essere sacrificare nuove assunzioni per affrontare la spesa in questione. Per evitare queste dinamiche sarebbero serviti finanziamenti specifici a compensazione dell'incremento di spesa.

Alle risorse per l'ordinamento si aggiungono le risorse per la valorizzazione del personale di diversi settori (insegnanti, università, ricerca, pronto soccorso) che si sommerebbero a quelle previste lo scorso anno per il personale sanitario.

La destinazione di risorse esclusivamente per la valorizzazione del personale degli Enti di ricerca vigilati dal MUR, e non anche per tutti gli altri Enti non vigilati dal medesimo Dicastero, pur in un complessivo quadro di incremento nei finanziamenti per il sostegno alla ricerca, apre una pericolosa frattura nel settore, visto che, nonostante i nostri interventi in questo senso, non vi è stata nessuna modifica rispetto al testo originario

Questa dinamica rischia di sfuggire totalmente alle logiche contrattuali, generando sperequazioni all'interno di singoli comparti.

Inoltre, nonostante un ulteriore incremento di 60 milioni rispetto al disegno di legge, risulta sicuramente totalmente inadeguato lo stanziamento previsto per la valorizzazione degli insegnanti, anche alla luce di quanto previsto dal Patto per la scuola. Per la scuola ed il personale scolastico mancano misure attese su concorsi e superamento precariato. Ad eccezione della misura (minimale) di salvaguardia dei docenti vincitori del concorso straordinario nel caso di graduatorie pubblicate dopo il 31 agosto 2021.

Difatti, anche sulle assunzioni abbiamo lo stesso problema: ci sono settori premiati e settori che invece continuano a vivere una condizione di difficoltà.

La costituzione di un fondo specifico per le assunzioni non dovrebbe limitarsi solo alle assunzioni presso i Ministeri (comunque ancora insufficienti), ma dovrebbe puntare all'intero sistema, a partire dagli Enti che avranno più difficoltà: siamo lontani da quanto servirebbe per un Piano straordinario per l'occupazione nei settori pubblici, nonostante qualche passo in avanti sul versante delle assunzioni negli Enti locali sia stato fatto.

Positivi risultano gli stanziamenti per ricerca e università, anche se in quest'ultimo settore sarebbe stata auspicabile la garanzia della stabilizzazione del personale interno; bene la norma di stabilizzazione del personale sanitario Covid, ma sarebbe stato opportuno estendere anche al resto del personale precario (sia per quello già in servizio sia per le altre professionalità) la stessa opportunità.

Importante l'investimento in formazione che vedrà sommarsi anche lo stanziamento previsto dal PNRR.

Le risorse stanziati per il salario accessorio non rappresentano un vero e proprio sblocco del tetto, ma una copertura del differenziale con un nuovo tetto che verrà determinato dallo stanziamento di

queste risorse: si tratta di un incremento dei fondi del salario accessorio dello 0,2% del monte salari. La norma, così come corretta in sede parlamentare, esplicita meglio l'articolazione del finanziamento, mettendo in evidenza la destinazione anche al personale docente.

SANITÀ (Comma 268 e Commi 293, 294)

Le norme prevedono:

- L'introduzione della possibilità di stabilizzare il personale sanitario a tempo determinato che abbia lavorato almeno sei mesi nel periodo 31 gennaio 2020 – 30 giugno 2022 e che abbia maturato almeno diciotto mesi al 30 giugno 2022: nel caso si tratti di personale che non abbia superato una selezione, lo stesso dovrà superare delle prove selettive;
- Viene introdotta una ulteriore specifica indennità da riconoscere al personale della dirigenza medica e al personale del comparto sanità dipendente dalle aziende e dagli enti del SSN e operante nei servizi di Pronto Soccorso. La definizione di tale indennità avverrà nell'ambito della contrattazione collettiva.

SCUOLA (Commi 326, 327)

In generale, la Legge di Bilancio 2022 è ben lontana dalle attese per la scuola e il personale scolastico. Sia per quanto in esso è contenuto sia per i provvedimenti che mancano e che non possiamo fare a meno di registrare. Tuttavia, la pressione di queste settimane ci consegna un risultato non pienamente soddisfacente ma da non sottovalutare. In particolare le novità rispetto al testo iniziale sono:

- Proroga dell'organico Covid fino al giugno 2022 non limitato al solo personale docente ma esteso anche al personale Ata attraverso lo stanziamento di 100 mln di euro aggiuntivi a quanto precedentemente stabilito.
- Valorizzazione della professionalità dei docenti con l'incremento delle risorse che da 240 milioni passano a 300mln complessive (-30mln già disponibili) e con la soppressione del criterio della "dedizione all'insegnamento".
- Incremento del fondo unico nazionale per il finanziamento delle retribuzioni di posizione di parte variabile dei dirigenti scolastici. È previsto un incremento FUN di 20 milioni a decorrere dal 2022 più una tantum di 8,3 milioni e dal 2023 di una tantum di 25 milioni.
- Terza fase assunzionale ex-Lsu e appalti storici con cinque anni di servizio. Il MI è autorizzato ad avviare la terza procedura assunzionale per coloro che non avevano potuto partecipare al bando di concorso per mancanza di posti nella provincia di servizio.

UNIVERSITÀ (Commi 297-309, 764, 945/951, 999)

I principali interventi sull'università, nel quadro di un significativo incremento Fondo di funzionamento ordinario (250 milioni di euro per l'anno 2022, 515 milioni di euro per il 2023, 765 milioni di euro per il 2024, 815 milioni per il 2025 e 865 milioni a decorrere dal 2026), sono previsti nel Comma 297 con:

- un finanziamento per le assunzioni di professori universitari, ricercatori di tipo b ed anche il personale tecnico amministrativo delle università (300 milioni per il 2023, 640 per il 2024, 690 per il 2025 e 740 a decorrere dal 2026), in deroga alle vigenti facoltà assunzionali e quindi ampliando gli organici universitari di 11.569 posizioni: (1279 professori ordinari, 2313 professori associati, 3706 ricercatori a tempo determinato, 4271 tecnici amministrativi); la distribuzione di queste risorse sulla base dei risultati della VQR rischia però di aumentare le attuali divergenze di sistema; in ogni caso sarà necessario garantire l'intreccio di queste assunzioni con quanto sarà previsto dal Ddl 'pre-ruolo', introducendo norme volte ad assorbire l'attuale precariato;
- un importante finanziamento di 50 milioni di euro a decorre dal 2022 finalizzati alla valorizzazione del personale tecnico- amministrativo delle università statali;
- 15 milioni di euro per il 2022 e 30 milioni annui a decorrere dall'anno 2023, destinati per all'adeguamento dell'importo delle borse di studio concesse per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca;

Da considerare infine che, con l'approvazione del maxi emendamento, ci sono interventi rilevanti di interesse dell'università con il comma 763, dove si dispone una modifica delle agevolazioni fiscali volte al rientro dei ricercatori e docenti (art. 44 del DL n. 78 del 2010), prima dell'anno 2020, estendendo la durata della loro riduzione del reddito imponibile (90% degli emolumenti percepiti).

RICERCA (Commi 310, 313 e seguenti)

Le norme prevedono:

- l'incremento del fondo ordinario di 90 milioni dal 2022 che diventano 100 dal 2025. Di questi 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, sono finalizzati alla valorizzazione del personale tecnico- amministrativo degli enti pubblici di ricerca vigilati dal MUR e 40 per il passaggio al livello superiore dei ricercatori e tecnologi inquadrato al terzo livello (livello base di ingresso). La restante quota del finanziamento (30 milioni fino al 2024 che diventano 40 a decorrere dal 2025) è destinata agli EPR vigilati dal MUR ad eccezione del CNR, con il vincolo di destinare 2,5 milioni di euro al completamento del processo di stabilizzazione (art.20 dlgs 75 del 2017);
- lo stanziamento di 30 milioni di euro per l'anno 2023 per promuovere e sostenere l'incremento qualitativo dell'attività scientifica degli Enti vigilati dal MUR;
- l'incremento della dotazione del "Fondo italiano per la scienza" di 50 milioni di euro per l'anno 2023 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024;
- L'istituzione del "Fondo italiano per le scienze applicate" con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2022, di 150 milioni di euro per l'anno 2023 e di 200 milioni di euro per l'anno 2024 e di 250 milioni di euro a decorrere dal 2025;
- La concessione di un contributo complessivo di 60 milioni (*di cui 10 finalizzati al completamento delle stabilizzazioni, importo che risulta ancora insufficiente rispetto al personale avente i requisiti*) a decorrere dal 2022 che diventano 80 milioni a decorrere dal 2023 al Consiglio nazionale delle ricerche, finalizzato alla riorganizzazione e rilancio dell'Ente

attraverso un percorso che, per come appare delineato nel provvedimento, è assolutamente da contrastare in quanto limita l'autonomia e l'indipendenza dello stesso.

Rispetto al testo in ingresso, nell'articolo si rilevano alcuni passi avanti nella direzione designata dal Dlgs 218/16 di un limitato coinvolgimento della comunità scientifica nel processo di riordino. Si tratta purtroppo di un avanzamento del tutto insufficiente che non modifica il carattere autoritario del provvedimento.

PIANO DI RIORGANIZZAZIONE DEL CNR

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della disposizione, il Presidente dell'ente deve adottare il Piano di riorganizzazione. Durata 3 anni. Il MUR costituisce un Supervisory Board, composto da 5 esperti, scelti con le modalità previste per il CNVR, per valutare la riorganizzazione dell'ente. Si prevede anche la possibilità di utilizzare consulenti esterni. Il piano viene adottato anche con parere favorevole del MUR di concerto col MEF. Il finanziamento previsto è il seguente: 60 milioni a decorrere dal 2022, di cui 10 vincolati alla stabilizzazione dei lavoratori e 50 dedicati alla riorganizzazione dell'ente. Ulteriori 20 milioni per l'anno 2023 in caso di valutazione positiva per la realizzazione del piano.

Positivo l'incremento delle risorse, anche se non sono chiarissime le modalità con cui saranno postate, come non è chiaro quante delle risorse previste per l'agenzia nazionale della ricerca saranno reimpiegate o saranno postate altrove. Forte la critica sullo scarso coinvolgimento della contrattazione collettiva sulle modalità di utilizzo, anche rispetto agli avanzamenti di carriera e riconoscimenti professionali. Quasi dimezzate, nell'ultima stesura, le somme previste per il personale tecnico degli enti. Forte critica sul piano di riorganizzazione del CNR: è stata completamente bypassata la comunità scientifica dell'ente ed è stato approntato, come avvenuto già sui fondi del PNRR, un Board di esterni da parte del MUR per valutare riorganizzazione ed efficientamento, con un funzionamento per la selezione uguale a quello previsto per il CNVR.

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E LAVORO PUBBLICO (Commi 604, 606, 612)

Le norme prevedono :

- Sono stanziati stanziamento di 200 mln ad integrazione delle risorse per la contrattazione 2019/21 per il salario accessorio dei dipendenti pubblici, incrementando la soglia definita dalla normativa vigente dello 0,2% del monte salari;
- Si prevede l'istituzione di un fondo per le assunzioni di personale a tempo indeterminato a favore delle amministrazioni dello Stato (100 mln di euro nel 2022, 200 mln di euro nel 2023 e 250 mln di euro nel 2024);
- Si prevede lo stanziamento dei fondi per il rinnovo del CCNL triennio 2022-2024: 310 mln di euro per il 2022 e 500 mln di euro per il 2023;
- Sono incrementate incremento dello 0,55% le delle risorse per la contrattazione 2019/21 per la revisione degli ordinamenti professionali dei dipendenti pubblici, ;
- È costituito istituzione di un fondo dal 2022 di 50 mln per la formazione digitale, ecologica e amministrativa dei dipendenti pubblici

Infine, segnaliamo che il Comma 881, inserito nel corso dell'esame al Senato, modificando il Comma 687 della Legge di bilancio 2019, prevede che, per il triennio 2022-2024 (precedentemente triennio 2019-2021), la dirigenza amministrativa, professionale e tecnica del Servizio sanitario nazionale sia compresa nell'area della contrattazione collettiva della sanità. Questa modifica ha inciso sulla trattativa sulla definizione delle aree contrattuali.

FORZE DI POLIZIA E FORZE ARMATE

Per quanto riguarda le Forze di Polizia e le Forze Armate si confermano nel maxi emendamento le disposizioni già commentate in merito agli aspetti previdenziali del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico (Commi 95, 96 e 101) nonché quelli di natura logistica e residenziale per le Forze di Polizia a ordinamento militare (Commi 475 e 476)

Nel prevedere l'incremento delle risorse da destinarsi al trattamento economico accessorio per i lavoratori pubblici (Comma 604), una quota parte, poco più di 52 milioni, del fondo istituito nello stato di previsione del Ministro dell'economia e delle finanze è destinato, nella ripartizione tra i Ministeri dell'interno, della difesa e della giustizia, a finanziare gli istituti contrattuali avente natura di trattamento economico accessorio introdotti dal contratto 2019/2021 del comparto difesa e sicurezza, per il personale non dirigente (Comma 605).

Nulla cambia anche per quanto riguarda lo stanziamento delle risorse per i rinnovi dei contratti 2022-2024 dei lavoratori del pubblico impiego contrattualizzati e per quelli a regime pubblico, compreso il comparto sicurezza e difesa 310 mln di euro per il 2022 e 500 mln di euro a decorrere dal 2023 e quelle per il contratto del personale dirigente del comparto sicurezza e difesa per 10 milioni di euro a decorrere dal 2022 (Commi 609 e 619)

Nell'ambito dell'operazione strade sicure (Comma 621) l'incremento di 753 unità, previste nel decreto 34/2020, per l'impegno delle Forze Armate nel contenimento del contagio da Covid, è prorogato fino al 31 marzo 2022 per una spesa complessiva di oltre 7 milioni.

Per la prosecuzione fino al 31 dicembre 2021 del dispositivo di pubblica sicurezza connesso con il contenimento del contagio viene autorizzata una spesa di oltre 49 milioni di cui poco più di 900 mila euro per lo svolgimento dei servizi compiuti congiuntamente tra Polizia di Stato e Forze armate (Comma 651)

Viene prorogata, con il consenso degli interessati, la ferma dei medici e infermieri militari fino al 31 marzo 2022 (Comma 691).

È istituito un fondo presso il Ministero dell'economia e finanze (Comma 961) destinato a finanziare assunzioni in deroga alle normali facoltà assunzionali per le Forze di Polizia a ordinamento civile e militare e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco con una dotazione a crescere nel corso degli anni da 2 milioni per l'anno 2022 fino a 106 milioni per l'anno 2032.

È autorizzata la spesa di oltre 10 milioni (Comma 1000) per la stipula di polizze assicurative per la tutela legale e la copertura della responsabilità civile verso terzi a favore del personale delle Forze Armate, delle Forze di Polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco per eventi dannosi non dolosi causati nello svolgimento del servizio

L'introduzione di ulteriori misure per il comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico non sono tale da poter modificare il giudizio espresso nel primo commento sulle misure destinate alle Forze di polizia e alle Forze armate che resta confermato poiché le disposizioni non soddisfano appieno le aspettative e le rivendicazioni di lavoratori che chiedono il riconoscimento della specificità della loro condizione. Si ribadisce che occorrerebbe un piano assunzionale e non occasionali integrazioni di piante organiche per garantire un miglior controllo del territorio senza dover ricorrere in modo permanente a misure eccezionali utili solo per momenti di particolare necessità.

Serve, inoltre, che vengano stanziati le risorse, già a partire dall'entrata in vigore del nuovo contratto, per attivare anche nel comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico la previdenza complementare.

■ WELFARE

Le modifiche apportate al disegno di legge di Bilancio nel passaggio parlamentare non hanno risposto in alcun modo alle principali osservazioni poste dalla nostra Organizzazione in relazione ai temi connessi alla tutela della salute e alle politiche sociali rispetto al testo predisposto dal Governo.

SANITÀ

Le nostre proposte concernenti il necessario rafforzamento del Sistema Sanitario Nazionale non hanno trovato spazio nel testo finale che – sostanzialmente – conferma gli interventi disposti in prima stesura. Pur essendo un segnale positivo, dopo anni di tagli alla sanità, l'incremento del Fondo Sanitario Nazionale nel prossimo triennio: per 7,5 miliardi circa (2,5 miliardi medi per ciascun anno nel triennio 2022, 2023, 2024), compresi i finanziamenti vincolati per l'acquisto di farmaci innovativi e l'aumento delle borse di studio per i medici specializzandi, ancora non si recupera il divario rispetto a quanto altri Paesi europei destinano alla sanità pubblica. Resta indispensabile programmare un ulteriore incremento del FSN, largamente sottofinanziato in questi anni, anche modificando le previsioni contenute nella NADEF che delineano, dopo il 2024, una riduzione dell'incidenza della spesa sanitaria rispetto al PIL. Un adeguamento strutturale del FSN è necessario anche per dare stabilità alle misure di potenziamento del SSN previste nel PNRR, in specie per l'assistenza socio sanitaria territoriale. Inoltre, la destinazione vincolata di alcune quote del FSN rende meno incisivo l'incremento del finanziamento, in specie nel 2022. Soprattutto resta da rimuovere in via definitiva il tetto di spesa che impedisce l'assunzione e la stabilizzazione del personale e ostacola quindi la qualità e l'accessibilità dei servizi offerti ai cittadini.

INCREMENTO FONDO SANITARIO NAZIONALE (FSN) - milioni euro

Legge di Bilancio (234/2021)	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Incremento FSN art 1 comma 258	2.000	2.000	2.000			
<i>di cui vincolato PanFlu c. 261</i>	200	350				
<i>di cui (potenzialmente) vincolato per personale potenziamento territorioc. 274</i>	90,9	150,1	328	591	1.015,3 a decorrere	1.015,3
<i>di cui (potenzialmente) vincolato a piano liste attesa spesa verso privati accreditati c.276</i>	500					
<i>di cui vincolato aggiornamento LEA c.276</i>	200 a decorrere	200	200	200	200	200
<i>di cui vincolato a proroga per servizi neuropsichiatria infantile e dell'adolescenza c.290 *</i>	8					
<i>di cui vincolato a proroga reclutamento straordinario psicologi c.291 *</i>	19,932					
<i>di cui vincolato indennità personale Pronto Soccorso c. 293</i>	90 a decorrere	90	90	90	90	90
<i>di cui vincolato proroga USCA c. 295.</i>	105					
LIVELLO FSN (2021: 122.061 euro)	124.061	126.061	128.061 a decorrere			
Ulteriore incremento vincolato a farmaci innovativi FSN c. 259	100	200	300 a decorrere	300	300	300
Ulteriore incremento FSN vincolato a borse di studio specializzandi c. 260	194	319	347	425	517	543 a decorrere
Riduzione FSN per proroga al 2022 fondo accesso servizi psicologici persone fragili, minori c.	-10					
TOTALE INCREMENTO FSN	2.284	2.519	2.647			
LIVELLO FSN (2021: 122.061)	124.335	126.853	129.501			

(*) Per coprire la spesa di tali misure il FSN è incrementato nel 2021 di 8 e di 19,9 milioni di euro.

Il testo approvato non ha considerato la richiesta avanzata al Governo dalla Conferenza delle Regioni di coprire integralmente le spese per l'emergenza sostenute nell'anno 2021, e di rivedere la procedura di inadempienza, per evitare che alcune regioni si trovino in condizione di deficit, con il rischio di dover sostenere un piano di rientro. Da segnalare, inoltre, che i Commi 8 e 9, introdotti nel passaggio in Senato, dal 2022 esentano da Irap (fonte importante di finanziamento del SSN) i contribuenti persone fisiche che esercitano attività commerciali, nonché arti e professioni. Sono previste specifiche forme di copertura del mancato gettito Irap in favore delle Regioni e delle Province autonome, mediante l'istituzione di un apposito Fondo.

Da segnalare infine l'incremento di 2 miliardi del fondo pluriennale per l'edilizia sanitaria e l'ammodernamento tecnologico e l'incremento di 1.850 milioni del fondo speciale 2021 per l'acquisto di vaccini e farmaci anti Covid.

Per quanto concerne il rafforzamento dell'assistenza territoriale, a decorrere dall'entrata in vigore del Decreto Ministeriale previsto nel PNRR (n. 30.6.2022), per implementare standard organizzativi, quantitativi, qualitativi e tecnologici ulteriori rispetto a quelli previsti dal PNRR stesso, si autorizza, in deroga ai vincoli legislativi, una spesa massima di spesa di personale (del SSN e per quello convenzionato) per il potenziamento dell'assistenza territoriale di 90,9 milioni per l'anno 2022, 150,1 milioni per l'anno 2023, 328,3 milioni per l'anno 2024, 591,5 milioni per l'anno 2025 e 1.015,3 milioni a decorrere dall'anno 2026, a valere sul finanziamento del SSN. La spesa qui autorizzata e messa a confronto con il fabbisogno stimato dalla Relazione Tecnica, conferma che l'incremento del FSN (sommato alle risorse aggiuntive del DL 34/2020 e alle risorse NGEU del PNRR, entrambe destinate all'assunzione di personale per l'assistenza territoriale) non è sufficiente ad assicurare l'integrale copertura, che a regime è appunto stimata in 1.015,3 milioni di euro.

In merito al grave problema rappresentato dalle liste d'attesa dovute al parziale blocco delle attività nel corso dell'emergenza pandemica, soprattutto per il rinvio di prestazioni rivolte a pazienti con patologie oncologiche e/o croniche, la legge non interviene adeguatamente: la scelta di aumentare la spesa, fino a 500 milioni nel 2022, verso strutture private accreditate per abbattere le liste di attesa, deve essere utilizzata solo in caso di effettiva necessità, straordinaria e limitata nel tempo, sono invece necessarie misure strutturali per potenziare i servizi pubblici del SSN.

LIVELLI ESSENZIALI DELLE PRESTAZIONI

La legge di bilancio impegna a dare seguito a una graduale definizione dei Livelli Essenziali delle Prestazioni, secondo quanto previsto dall'Art. 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione – ancora non pienamente attuato –, con le disposizioni contenute nei Commi da 159 a 174, definendone di nuovi, indicando il percorso per loro individuazione nei prossimi mesi (in cui rivendichiamo il necessario il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali) e gli obiettivi di servizio da osservare nelle more della loro individuazione.

Positivo, dunque, che prosegua la definizione normativa dei Livelli Essenziali delle Prestazioni, ma questo percorso rischia di essere vanificato dalla vaghezza di alcuni riferimenti e soprattutto dalla mancata individuazione delle risorse adeguate a renderli effettivamente definibili, realizzabili ed

esigibili. Una vaghezza che deve essere superata in tempi certi anche per il maggior ruolo attribuito alla Commissione tecnica per i fabbisogni standard nella definizione dei criteri di riparto delle risorse per province e Città Metropolitane.

La necessaria e puntuale definizione dei LEP, a partire da quelli sociali e per la Non Autosufficienza in particolare, e degli indicatori ad essi legati, richiede stanziamenti aggiuntivi di risorse (che la legge non prevede) che siano idonei al fine di rendere i LEP conformi all'obiettivo di assicurare a tutti i cittadini, in ogni territorio, i diritti sociali fondamentali, universalmente riconosciuti e soprattutto, garantiti dalle istituzioni pubbliche (e dunque, non al privato come prevede invece dal comma 172 per gli asili nido).

La norma, invece, si limita a indicare come obiettivo una troppo generica definizione dei Livelli Essenziali delle Prestazioni, che se non saranno accompagnati da standard e indicatori di riferimento che ne qualifichino le caratteristiche e l'universalità in termini di prestazione erogata dal sistema pubblico, e da risorse che li rendano effettivamente esigibili per tutti, non potranno dirsi tali.

Unica novità positiva in tale ambito, introdotta nel passaggio parlamentare, è la previsione (Commi 734-735) in base alla quale le risorse stanziata dalla legge di Bilancio dello scorso anno nel Fondo di Solidarietà Comunale per il rafforzamento dei servizi sociali, potranno essere utilizzate anche per il raggiungimento dell'obiettivo di servizio di 1 assistente sociale ogni 6.500 abitanti, funzionale al poter fruire del contributo del MLPS per il soddisfacimento del Livello Essenziale delle Prestazioni previsto di 1 assistente ogni 5.000 abitanti. Rimane, purtroppo, ancora inevasa la richiesta di derogare ai vincoli per tutto il personale delle amministrazioni locali funzionale al raggiungimento dei LEP, affinché sia garantita la gestione diretta dei servizi ed evitato il ricorso all'esternalizzazione.

LEPS NON AUTOSUFFICIENZA

Resta fondamentale l'approvazione di una legge quadro per la NA che dia organicità e stabilità agli interventi, superi la frammentazione delle attuali misure, privilegi la presa in carico delle persone e l'offerta di servizi qualificati rispetto all'attuale netta preponderanza di mere misure monetarie.

Tuttavia alcune delle misure qui previste, pur se parziali, possono avviare un percorso condivisibile e coerente con gli obiettivi più generali della legge quadro: sono infatti positive le previsioni riferite all'integrazione socio sanitaria, alle aree di attività con l'esplicita indicazione che la priorità è mantenere la persona nel proprio contesto di vita prevenendo istituzionalizzazioni, le previsioni riferite alla formazione e alla qualificazione del lavoro.

Suscita invece perplessità la possibilità di contributi per l'acquisto di servizi forniti da imprese qualificate nel settore della assistenza sociale. Qui occorre quantomeno precisare cosa si intenda per "qualificate". Ma soprattutto occorre definire un tempo preciso per l'approvazione dei DPCM riferiti all'introduzione dei LEPS NA, alle modalità attuative, alle azioni di monitoraggio e alla verifica del loro raggiungimento. E occorre aumentare decisamente la dotazione del Fondo nazionale NA. Considerato che il FNA riesce a finanziare (vedi [Piano NA 2019-2021](#)) appena 120mila persone con disabilità grave e gravissima, con una [dotazione 2021](#) di circa 800 milioni. Appare evidente che le risorse sono ancora largamente insufficienti.

REDDITO DI CITTADINANZA

Per quanto concerne il Reddito di Cittadinanza e il contrasto alla povertà, il testo della legge di Bilancio approvato, non recepisce nessuna delle richieste di modifica al RdC presentate dalla nostra organizzazione con l'Alleanza contro la Povertà né quelle avanzate dalla Commissione di esperti insediata presso lo stesso Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Sono, invece, confermate tutte le misure vessatorie previste dal testo licenziato dal Governo, inutili nel contrastare la povertà e ridurre le disuguaglianze, e mortificanti per chi si trova in condizione di bisogno.

La legge, infatti, come già evidenziato in prima lettura si limita a prevedere lo stanziamento di circa 1 miliardo aggiuntivo (Comma 73) per il Fondo destinato al Reddito di Cittadinanza, confermando la dotazione del 2021. Un incremento dell'autorizzazione di spesa stimato – come riporta la relazione tecnica – congruo a soddisfare l'incremento di beneficiari, tenendo conto di un possibile miglioramento del contesto economico e degli interventi previsti dalla stessa legge (Commi 74-84), ritenuti volti ad “agevolare la possibilità di reimpiego dei soggetti beneficiari” e, quindi, una diminuzione dei percettori il RdC.

La Legge di Bilancio 2022, quindi, conferma un'autorizzazione di una spesa inferiore a quella che sarebbe necessaria a rispondere all'incremento di beneficiari riscontrato negli ultimi mesi in conseguenza della pandemia, e non incrementa il fondo per introdurre i correttivi necessari a raggiungere la platea della popolazione in povertà che è ancora esclusa dal RdC in ragione dei parametri troppo restrittivi e discriminatori.

Continuano, inoltre, ad essere assenti le disposizioni:

- volte a migliorare i percorsi di inclusione sociale;
- volte a potenziare la capacità assunzionale delle amministrazioni pubbliche al fine di rafforzare i servizi territoriali con tutte le professionalità (non solo gli indispensabili assistenti sociali) impegnate nell'accompagnare i beneficiari del RdC nel superamento della condizione di povertà - con il rischio concreto che tali servizi siano non garantiti o esternalizzati;
- volte a migliorare la qualità della presa in carico ad opera dei Centri per l'impiego.

Nei Commi dal 74 all'84, il legislatore si limita a confermare le inaccettabili disposizioni ulteriormente vessatorie verso i beneficiari del RdC proposte in prima lettura, in particolare per coloro che sono inseriti nei percorsi di inclusione lavorativa, confermando la decurtazione del sostegno economico dopo la prima offerta di lavoro rifiutata e la sua eliminazione al secondo rifiuto, anche se per impieghi a tempo parziale o con contratti a termine (minimo 3 mesi) e fuori regione di appartenenza. Il provvedimento introduce, quindi, disposizioni ulteriormente stigmatizzanti e penalizzanti per i beneficiari del RdC – a partire dagli specifici parametri di congruità dell'offerta di lavoro introdotti che differiscono da quelli previsti per gli altri lavoratori in stato di disoccupazione –, e specifiche condizionalità che rischiano di far decadere dal sostegno proprio i nuclei con maggiori difficoltà occupazionali e con maggior bisogno di sostegno, a cominciare da quelli monocomponenti costituiti da donne con carichi di cura, invece di potenziare e qualificare la modalità di presa in carico al fine di promuoverne un efficace e duraturo reinserimento sociale e lavorativo idoneo a condurli fuori dalla condizione di povertà.

Il testo approvato, nonostante il pareri espressi da più parti, basati su evidenze empiriche e dati reali, risponde così alla narrazione distorta e infondata secondo la quale i beneficiari del Reddito di Cittadinanza sono “furbetti che non vogliono lavorare” e che devono riscattare in qualche modo il sostegno che la collettività gli riconosce.

POLITICHE PER LA FAMIGLIA

La Legge di Bilancio 2022 reca disposizioni anche sul Congedo di paternità, che viene reso strutturale fino a 10 a giorni a partire dal 2021. Una misura che resta comunque poco più che simbolica ed inefficace, che andrebbe implementata e aumentata perché alla base di quel radicale cambiamento culturale di cui il Paese necessita per dare effettività alla parità uomo/donna in ogni aspetto della vita pubblica, professionale, privata. Da segnalare che continua a mancare il recepimento della disposizione per i dipendenti della pubblica amministrazione.

FINANZIAMENTO FUNZIONI ENTI LOCALI

La Legge di Bilancio 2022 interviene con alcune misure concernenti il sistema degli enti locali e il loro finanziamento.

In particolare, con il Comma 561, nel dare seguito al nuovo sistema di finanziamento delle funzioni fondamentali di Province e Città Metropolitane, articolato su due fondi, ne ridefinisce la modalità di riparto con nuovi criteri basati sui fabbisogni standard e sulle capacità fiscali, contraddicendo la previsione della legge 42/2009 in base alla quale le funzioni fondamentali degli enti devono essere finanziate integralmente sulla base dei soli fabbisogni standard e le altre funzioni sulla capacità fiscale, con il rischio, dunque, che, senza una adeguata definizione dei fabbisogni standard e delle capacità fiscali in ragione di obiettivi che qualifichino l'esercizio delle funzioni attribuite, non si realizzi alcuna perequazione.

Rispetto ai vincoli assunzionali posti dalle normative precedenti, il Comma 562 interviene eliminando i vincoli di spesa sostenuta per il personale limitatamente alle assunzioni flessibili e a tempo determinato, e prevede che quelle effettuate a tempo determinato per le finalità del PNRR, non rilevino ai fini dei vincoli per le assunzioni a tempo indeterminato e rispetto agli obiettivi di finanza pubblica.

È, inoltre, incrementato il Fondo di Solidarietà Comunale per le funzioni sociali (limitatamente ai comuni di Sicilia e Sardegna), asili nido e trasporto scolastico per disabili. Per gli asili nido, in particolare, il Fondo è incrementato più cospicuamente dal 2027 per dare seguito, con risorse ordinarie, agli investimenti previsti dal PNRR. Tale incremento di risorse, però, è necessario sia accompagnato dalla riduzione dei vincoli alla capacità assunzionale delle amministrazioni al fine di garantire la gestione diretta dei servizi fondamentali.

La legge, infine, dispone che, dal 2022, ciascun Ministero, nel ripartire le risorse necessarie all'esercizio di funzioni di competenza degli enti, correlate con i Livelli Essenziali delle Prestazioni acquisisca il parere preventivo della Commissione Tecnica per i fabbisogni standard. Questa disposizione rende ancor più necessaria una compiuta definizione dei Livelli Essenziali delle Prestazioni in funzione dei diritti che devono essere garantiti e non delle risorse date, al fine di un

esercizio del riparto che sia corrispondente all'obiettivo di garantire diritti fondamentali e a rispettare criteri perequativi.

■ POLITICHE DI GENERE

La crisi pandemica ha ulteriormente peggiorato la condizione occupazionale femminile che in Italia non ha mai registrato performance di livello europeo e che statistiche e indagini più recenti descrivono oggi come una vera emergenza che richiede per essere contrastata interventi urgenti e di lungo periodo. Purtroppo gli strumenti e soprattutto le risorse che la Legge di Bilancio 2022 destina a tale impegno appaiono complessivamente troppo esigue rispetto alla natura del problema e troppo legate a provvedimenti di non certa efficacia.

L'azione di contrasto del governo alla crisi dell'occupazione femminile si concentra infatti quasi esclusivamente sull'introduzione o perfezionamento di un sistema di promozione delle pari opportunità attraverso il riconoscimento di benefici economici per le imprese collegato alla Certificazione di parità. Strumento non nuovo che il PNRR prima e la Legge di bilancio adesso rendono cardine delle misure di rilancio dell'occupazione femminile e delle politiche di pari opportunità. Scelta esposta a due forti criticità che potrebbero rendere inefficace lo strumento:

- l'individuazione di parametri davvero efficaci per valutare le politiche aziendali di parità
- le già note difficoltà di controllo e della veridicità delle dichiarazioni aziendali finalizzate alla certificazione che rischiano di premiare aziende scorrette e soprattutto di mancare l'obiettivo primo delle misure ovvero l'implementazione dell'occupazione femminile.

Importante avere reso strutturale il congedo di paternità obbligatorio di 10 giorni e facoltativo di 1 per i lavoratori dipendenti anche se ancora troppo timido e troppo lontano da analoghe misure adottate nei Paesi UE per incidere davvero sia sotto il profilo organizzativo familiare che culturale, scardinando quel pregiudizio che penalizza le donne nell'accesso al lavoro.

Effetto più incisivo, se effettivamente sarà portata a compimento, la misura collegata ai LEPS che stanziava tra il 2022 e il 2027 con risorse via via crescenti (ma le cui poste andranno poi confermate negli anni), ingenti risorse all'attivazione di asili nido fissando un livello minimo del 33 % per centro su base locale da garantire entro il 2027, considerando però anche il servizio privato, elemento quest'ultimo di fortissima criticità che lascia intravedere un arretramento del pubblico dall'offerta di servizi per loro stessa definizione "essenziali per i cittadini", quindi pubblici. Da apprezzare il criterio di precedenza introdotto a favore dei bacini territoriali maggiormente svantaggiati e la possibilità di procedere all'assunzione di personale per la gestione dei nuovi servizi attivati. Un progetto ambizioso che resta fortemente condizionato dalla conferma in bilancio negli anni fino al 2027 delle risorse previste per la sua realizzazione.

Apprezzabile l'abbattimento dell'IVA al 10% sugli assorbenti così come richiesto ormai da anni da associazioni femministe e attiviste .

Tra le misure *una tantum* e non organiche alle politiche di parità si registra anche l'estensione dell'indennità di maternità di tre mesi per lavoratrici con reddito dichiarato inferiore a 8.145 euro.

Complessivamente, si conferma la valutazione iniziale della esiguità delle risorse destinate a

contrastare l'emergenza occupazionale femminile e la pericolosa apertura ai servizi privati nella contabilizzazione dell'offerta pubblica di servizi.

PIANO ANTIVIOLENZA

Nella Legge di Bilancio 2022 si supera il carattere emergenziale delle azioni di contrasto alla violenza maschile contro le donne, rendendo strutturale il Piano strategico nazionale anti violenza, con cadenza almeno triennale.

Pur condividendo questa scelta, rimane la criticità degli stanziamenti per finanziare il piano. Infatti, ai 10 milioni minimi riservati strutturalmente a centri anti violenza e case rifugio, se ne aggiungono altri 10 milioni non strutturali.

La Legge di Bilancio prevede uno stanziamento di ulteriori 19 milioni di euro per il 2022 così suddivisi: 5 milioni per centri anti violenza e case rifugio, 5 milioni di euro per gli incentivi all'indipendenza economica delle donne vittime di violenza, 6 milioni di euro per lo sviluppo dei centri per il recupero degli uomini maltrattanti a cui si aggiungono 2 milioni per finanziare progetti in carcere per i condannati autori di violenza, 1 milione di euro per il monitoraggio e la raccolta dati sul fenomeno della violenza e recupero dei maltrattanti nelle province autonome di Trento e Bolzano e 2 milioni di euro al ministero dell'Istruzione per il contrasto e la prevenzione del fenomeno del cyberbullismo.

In Italia esiste da tempo il problema della scarsità numerica dei centri anti violenza e, ancora più problematico con la pandemia, dei posti in casa rifugio. Per questo giudichiamo assolutamente scarse le risorse aggiuntive ad essi destinate (5 milioni) soprattutto a fronte degli 8 milioni (nel precedente piano era 1 milione) stanziati per i centri per gli uomini maltrattanti. Pur essendo assolutamente favorevoli ai programmi di recupero degli uomini maltrattanti, come CGIL da sempre ci battiamo perché, così come per i centri anti violenza, anche i centri per i maltrattanti debbano rispondere a standard di qualità e ad una certificazione del metodo (così come previsto dalla convenzione di Istanbul) come requisito indispensabile per accedere ai fondi pubblici. Questo si rende ancora più stringente oggi, visto da un lato l'aumento eccessivo dei fondi e dall'altro per il "codice rosso" che prevede uno sconto di pena per gli autori di violenza che seguono un percorso in questi centri.

■ COESIONE, SUD E GIOVANI

Nonostante nel Disegno di legge di Bilancio fosse presente il CAPO III dedicato ad "Altre misure in materia di lavoro, famiglia, politiche sociali e giovanili, sport e coesione territoriale", le materie relative a Coesione, Sud e Giovani sono trattate in modo disarticolato, frammentato e al di fuori di una visione strategica complessiva di investimento delle risorse stanziate.

Nel quadro di questi investimenti finalizzati a supportare la crescita attraverso il Fondo rotativo Potenziamento dell'internazionalizzazione delle imprese gestito da Simest (società per azioni del Gruppo Cassa Depositi e Prestiti), sono previste alcune agevolazioni per le PMI con sede operativa al Sud. Simest potrà concedere prestiti a tasso agevolato e contributi, ovvero cofinanziamenti a fondo perduto, rispetto a tre tipologie di intervento: Transizione digitale ed ecologica delle PMI

con vocazione internazionale, Sviluppo del commercio elettronico delle PMI in Paesi esteri (Ecommerce), Partecipazione delle PMI a fiere e mostre internazionali, anche in Italia, e missioni di sistema. Questi tre interventi prevedono un meccanismo di incentivazione con la previsione di quote di cofinanziamento a fondo perduto differenziate sulla base della sede operativa delle PMI:

- fino al 40% per le PMI con almeno una sede operativa in una delle Regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia)
- fino al 25% per le PMI non aventi sede operativa in una Regione appartenente al Mezzogiorno.

Riguardo al Credito d'imposta Mezzogiorno, si prevede che quanto previsto in materia di aiuti di stato possa essere adottato anche nella Regione Molise per il periodo 2021-2027. Quindi le imprese con strutture produttive ubicate nella regione Molise potranno godere della misura in modo analogo alle altre regioni del Sud (a differenza di quanto accaduto per il settennio 2014-2020). Sono agevolabili gli investimenti relativi all'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di macchinari, impianti e attrezzature destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio. L'agevolazione non si applica alle imprese in difficoltà.

Il Fondo povertà educativa viene prorogato per il 2024 e per il 2025; è disciplinato dal Protocollo d'Intesa tra Acri (Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio Spa), Presidenza del Consiglio dei Ministri, MEF e Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il soggetto attuatore è la Fondazione con il Sud, attraverso l'impresa sociale "Con i Bambini", che opera assegnando risorse attraverso progetti selezionati tramite procedure a evidenza pubblica nell'ottica della riduzione dei divari territoriali e delle disuguaglianze educative. Inoltre viene esteso al 2024 il regime di agevolazione fiscale del credito d'imposta al 75% dei contributi versati dalle fondazioni bancarie a sostegno dei progetti finanziati dal Fondo (sostegno previsto inizialmente per il triennio 2016-2018 e in misura inferiore ovvero pari al 65% dei contributi versati). Quindi viene ampliata la durata del sostegno al Fondo e il livello di contribuzione, ma ancora una volta questi investimenti sono scollegati dalle politiche di contrasto alla dispersione scolastica e formativa in capo al ministero dell'istruzione.

La disposizione dell'Articolo 1, Comma 301 assegna al fondo perequativo a sostegno delle università non statali legalmente riconosciute del Mezzogiorno, di cui all'articolo 1, comma 521, della legge 20 dicembre 2020, n.178, la dotazione di 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

GIOVANI

Il Comma 86 autorizza a decorrere dall'anno 2022 la spesa nel limite di 20 milioni di euro per far fronte agli oneri di funzionamento dei centri per l'impiego derivanti dalle attività connesse all'attuazione delle politiche attive del lavoro in favore dei giovani di età compresa tra i 16 e i 29 anni, non occupati né inseriti in un percorso di studio o formazione.

In coerenza e continuità con le finalità e gli obiettivi assegnati al servizio civile universale e al fine di sostenere il progetto di potenziamento del servizio medesimo come previsto nel PNRR, al Comma 158 si dispone l'istituzione del Centro Nazionale del Servizio Civile Universale, con sede nel

comune dell'Aquila. A tal fine il Fondo nazionale per il servizio civile di cui all'articolo 19, della legge 8 luglio 1998, n. 230, è incrementato di 5 milioni di euro a decorrere dal 2022. Le risorse stanziare sono volte a coprire i costi di gestione e di funzionamento del Centro, che sarà realizzato nell'ambito del progetto "Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016" del Piano nazionale per gli investimenti complementari (Art. 1, co. 2, lettera b), del decreto-legge n. 59/2021) attraverso il coordinamento della struttura di missione della Presidenza del Consiglio appositamente dedicata con il Comune dell'Aquila e con il Dipartimento delle politiche giovanili e il servizio civile universale. Il Centro Nazionale nel suo funzionamento a regime raggiungerà una dotazione pari a circa 2.500 alloggi, destinati a ragazze e ragazzi che si alterneranno nell'ambito di un reclutamento nazionale che prevede, per ciascun anno del prossimo triennio, circa 50.000 unità su tutto il territorio nazionale.

Il Comma 645, al fine di promuovere l'occupazione giovanile, riconosce lo sgravio dell'intera contribuzione previdenziale annua a carico dei datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, per ciascun lavoratore assunto nell'anno 2022 con contratto di apprendistato di primo livello per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore. Lo sgravio contributivo fa riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della Legge n. 296/2006 per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto. Per quanto concerne la platea di riferimento, si è ipotizzato per l'anno 2022 un contingente di circa 7.000 nuove assunzioni.

Con la disposizione del Comma 732, al fine di incoraggiare i giovani allo sviluppo politico, sociale, economico e culturale del Paese, incrementa di 0,5 milioni di euro all'anno per ciascuno degli anni 2022 e 2023 il fondo di cui all'articolo 1, comma 472, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per finanziare il Consiglio nazionale dei Giovani.

Viene autorizzata per il 2022 la spesa di 5 milioni di euro per la promozione di iniziative volte a favorire la partecipazione dei giovani, nel quadro della celebrazione dell'Anno europeo dei giovani. Demanda a un decreto del Ministro per le politiche giovanili la definizione degli indirizzi e delle modalità di utilizzo delle risorse del fondo.

Inoltre, viene istituito un Fondo per il finanziamento di progetti per la prevenzione ed il contrasto delle dipendenze comportamentali e da sostanze tra le giovani generazioni, con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023. Al fine di porre in essere ogni azione utile a contrastare e prevenire tali dipendenze comportamentali e da sostanze, che mettono a rischio la salute psico-fisica dei giovani ed il loro futuro, alla realizzazione dei progetti finanziati dal Fondo potranno concorrere i servizi pubblici, gli enti di ricerca pubblici e privati, le università e gli enti del privato sociale. Per dare immediato impulso alle prime attività progettuali, inoltre, la dotazione finanziaria del Fondo è costituita con 2 milioni di euro di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e con decreto del Ministro delle politiche giovanili, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'utilizzo delle risorse.

Sul Fondo sociale per occupazione e formazione è stato già scritto nella presente Nota, nel capitolo Lavoro e Ammortizzatori sociali.

Le norme che regolano la proroga delle misure in favore dell'acquisto della casa di abitazione in materia di prevenzione e contrasto al disagio giovanile e le detrazioni fiscali delle locazioni stipulate dai giovani vengono trattate più avanti, nel capitolo Ambiente e Territorio.

Altre misure su sport e cultura per i giovani vengono commentate più avanti nella Nota, nel capitolo Cultura e Turismo.

INFRASTRUTTURE NEL MEZZOGIORNO

Nell'ambito del piano complessivo di investimenti infrastrutturali previsti dal contratto di programma ANAS per il periodo 2021-2025, il 52% interessa le regioni del Sud Italia e le Isole per un totale di circa 15,7 miliardi.

In chiave addizionale rispetto a quanto stanziato nel Piano Nazionale Complementare per aumentare la coesione territoriale centri-aree interne, viene autorizzata la spesa complessiva di 3,35 miliardi di euro dal 2022 al 2036 per il finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione straordinaria ed adeguamento funzionale e resilienza ai cambiamenti climatici della viabilità stradale di competenza di regioni, province e città metropolitane. Nella relazione illustrativa si specifica che devono essere regioni, province e città metropolitane a adeguare gli standard di servizio e aumentare la resilienza di questo sistema trasportistico, permettendo ai soggetti responsabili di mantenere le infrastrutture in gestione e realizzare i necessari adeguamenti funzionali. Specifica anche che esiste uno sviluppo chilometrico della rete fortemente sbilanciato verso quella di competenza degli enti locali, in modo particolare nelle aree interne e nel sud e che qui occorre soddisfare i maggiori fabbisogni di circolazione di persone e merci. Non vengono indicate però specifiche priorità per il Mezzogiorno, né riparti dedicati, ma viene affidato a un decreto ministeriale (adottato dal Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il MEF, previa intesa in sede di Conferenza unificata) la definizione dei criteri e delle modalità per l'assegnazione delle risorse.

Al Comma 394 la disposizione ha la finalità di realizzare specifici interventi di velocizzazione lungo la direttrice Taranto/Lecce–Brindisi–Bari–Pescara–Ancona–Bologna, risolvendo gli attuali limiti di capacità delle tracce e adeguando l'infrastruttura agli standard prestazionali europei per i traffici merci. Inoltre, nel prevedere che le risorse siano immediatamente disponibili, ai fini dell'assunzione di impegni giuridicamente vincolanti, alla data di entrata in vigore della presente legge, la disposizione tende ad incentivare la modalità di trasporto su ferro e lo shift modale gomma-ferro, garantendo la realizzazione di un itinerario merci di collegamento verso il nord dei porti del sud-est del Paese (Taranto, Brindisi). A tal fine, è autorizzata la spesa complessiva di 5.000 milioni di euro, di cui 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, 150 milioni di euro per l'anno 2024, 200 milioni di euro per l'anno 2025, 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2027, 400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2030, 450 milioni di euro per l'anno 2031, 650 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2032 al 2034, 450 milioni di euro per l'anno 2035. La quantificazione è stata effettuata tenendo conto della tipologia di opere d'arte (ponti, viadotti, gallerie etc.) che dovranno essere realizzati nei singoli lotti funzionali e del contesto territoriale ed ambientale.

La disposizione del Comma 977 prevede che il Ministro per il Sud e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, individui, previa pubblicazione di un avviso per manifestazione di interesse, un soggetto altamente qualificato, avente sede legale nel Mezzogiorno e dotato di adeguate infrastrutture digitali per il trasferimento tecnologico, cui affidare la realizzazione di un programma di interventi destinati ai territori del Mezzogiorno al fine di:

- a) individuare e aggregare università ed istituti di ricerca pubblica, con sede nel Mezzogiorno, attivi nella ricerca e sviluppo di nuove tecnologie;
- b) sostenere la nascita di spin-off ad alto contenuto di conoscenza e la loro evoluzione in deep tech startup per farne driver privilegiati di innovazioni avanzate, contribuendo alla creazione di nuovi posti di lavoro qualificato nel Mezzogiorno;
- c) offrire servizi formativi e di advising ai fondatori di startup innovative per assisterli nella evoluzione della loro cultura imprenditoriale in senso manageriale e nell'espansione sui mercati;
- d) mettere a fianco di startup innovative grandi e medie imprese interessate a contribuire alla loro evoluzione in campo produttivo e commerciale, anche tramite investimenti diretti nel loro capitale;
- e) individuare istituzioni finanziarie e fondi di venture capital disponibili ad offrire mezzi finanziari e investimenti di capitale a startup innovative selezionate, per le diverse fasi del loro sviluppo. Il programma di cui al presente comma considera i settori imprenditoriali di particolare rilevanza nell'economia del Mezzogiorno dando priorità all'information technology, all'agro-alimentare, al biomedicale, al farmaceutico, all'automotive e all'aerospaziale. Per le finalità di cui al presente comma, con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) sono destinate risorse finanziarie pari a 6 milioni di euro annui dal 2022 al 2026 a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione-programmazione 2021-2027 di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178."

■ IMMIGRAZIONE

Per far fronte alle eccezionali esigenze di accoglienza dei richiedenti asilo, in conseguenza della crisi politica in atto in Afghanistan, al fine di consentire l'attivazione di ulteriori 2.000 posti nel Sistema di accoglienza e integrazione (SAI), la dotazione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è incrementata di 29.981.100 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. La CGIL mirava ad un incremento di posti a 5.000 e un aumento di stanziamento pari a 74.981.100, invece testo è rimasto immutato rispetto alla proposta di emendamento avanzata da noi.

Al Comma 1004, al fine attivare la Convenzione bilaterale in materia di sicurezza sociale, con l'Albania e garantire ai lavoratori interessati il giusto riconoscimento del diritto alle prestazioni previdenziali, limitatamente agli eventi riguardanti l'assicurazione per la vecchiaia, l'invalidità e superstiti è autorizzata la spesa di 12 milioni di euro per l'anno 2023 e 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Al comma successivo si stabilisce che agli oneri di cui al comma 1004,

pari a 12 milioni di euro per l'anno 2023 e 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 203, della legge 11 dicembre 2016, n. 232». Nei commi 1004 e 1005 dunque il maxi emendamento interviene sulla convenzione bilaterale con l'Albania, con articolato qui sopra che comunque rappresenta un fatto positivo.

■ POLITICHE INDUSTRIALI E DI SVILUPPO

Il complesso delle misure previste nella Legge di Bilancio in materia di crescita, investimenti, accesso al credito e internazionalizzazione delle imprese, si configura essenzialmente come un insieme di proroghe e rifinanziamenti di strumenti già esistenti, ossia agevolazioni, sostegni e crediti d'imposta. Gli interventi si riferiscono a investimenti in beni strumentali nuovi, sia materiali che immateriali; a investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione e innovazione tecnologica 4.0, in tecnologie di miglioramento dei processi produttivi; a incentivi per la aggregazione tra imprese; a investimenti nel Mezzogiorno. Si tratta di misure in gran parte necessarie e condivisibili, la cui dotazione di risorse, tuttavia, diminuisce progressivamente negli anni a seguire. Nonostante alcuni aspetti positivi delle nuove disposizioni, come ad esempio l'introduzione fra le misure agevolabili anche delle spese per servizi sostenuti in relazione all'utilizzo dei beni mediante soluzioni di *cloud computing*, va sottolineato come nell'insieme manchi ancora l'idea di una nuova politica industriale capace di cogliere le sfide della transizione e della trasformazione che l'industria sta vivendo e vivrà ancora nei prossimi anni. Così come permane l'assenza di qualsiasi relazione fra il suddetto sistema di sostegni e la qualità e quantità dell'occupazione prodotta.

L'istituzione di una gran quantità di nuovi fondi² per le politiche industriali – tra cui, ai Commi 478 e 479, si stabilisce l'istituzione presso il Ministero dello Sviluppo Economico del “**Fondo per il sostegno alla transizione industriale**” (con dotazione di 150 milioni di euro) – non va nella direzione giusta. Gli interventi necessari per il futuro dell'industria italiana non devono essere frammentati ma hanno bisogno di una coerente e unitaria politica nazionale. Per questa ragione, la CGIL ripropone la sua proposta di istituire una *Agenzia nazionale per lo sviluppo*, a cui faccia capo un *Fondo speciale per la transizione industriale*.

La transizione verso la neutralità climatica avrà, per l'apparato industriale italiano, un impatto di

² Nel Comma 700 si stabilisce l'istituzione presso il Ministero dello Sviluppo Economico del Fondo per la tutela e la valorizzazione dell'impresa artigiana produttrice di beni (5 milioni di euro).

Nel Comma 702 si stabilisce l'istituzione presso il Ministero dello Sviluppo Economico del Fondo per le imprese della ceramica artistica e del vetro di Murano (5 milioni di euro).

Nei Commi 488-497 si stabilisce l'istituzione del Fondo italiano per il clima (5.080 milioni di euro nel periodo 2022-2027).

Nel Comma 498 si stabilisce l'istituzione presso il Ministero della Transizione Ecologica di un Fondo per l'attuazione del programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico (2.300 milioni di euro nel periodo 2023-2035).

Nei Commi 499-501 si stabilisce l'istituzione presso il Ministero della Transizione Ecologica di un Fondo per l'apertura di Centri per la preparazione per il riutilizzo (6 milioni di euro nel biennio 2022-2023).

Nel Comma 312 si stabilisce l'istituzione presso il Ministero dell'Università e della Ricerca del Fondo italiano per le scienze applicate (650 milioni di euro nel periodo 2022-2025).

proporzioni enormi, in riferimento sia alla quantità e qualità dell'occupazione nell'industria sia alla portata dei cambiamenti di tecnologia, di modello di impresa, di processi produttivi, che la trasformazione industriale renderà necessari. La transizione verso una industria e una economia sostenibili nel nostro Paese, se compiuta attraverso l'adozione di misure legislative e di scelte politiche coerenti, potrà inserirsi in un più generale contesto europeo tendente agli obiettivi della decarbonizzazione, utilizzando nella maniera più efficace le risorse del bilancio dell'Unione Europea e quelle derivanti dal *Recovery and Resilience Facility*, dal *Social Climate Fund*, dal *Just Transition Fund*, dal Fondo Sociale Europeo.

La disponibilità di strumenti di legge e di politiche industriali di sostegno al sistema industriale è elemento necessario per far sì che la transizione si realizzi senza i rischi e le conseguenze negative che una gestione non efficacemente governata del cambiamento potrebbe determinare.

Nel nostro Paese, da sempre tra le principali nazioni industriali, sono numerosi i settori e i comparti dell'industria nei quali il processo di cambiamento tecnologico, di innovazione dei processi e dei prodotti, di robotizzazione e digitalizzazione, è già in corso e vedrà ulteriori accelerazioni nel prossimo futuro.

L'industria italiana dell'*automotive*, che conta oltre 270.000 addetti, è alle prese con una triplice sfida: la transizione dai motori termici e dai combustibili fossili verso i veicoli elettrici e verso i biocarburanti e l'idrogeno; la riqualificazione, la crescita della consistenza dimensionale e la maggiore proiezione internazionale delle aziende della filiera della componentistica; la definizione del ruolo dell'Italia e dei suoi stabilimenti nel gruppo Stellantis, ruolo che appare non sufficientemente centrale e strategico.

Assieme all'*automotive*, occorre considerare la peculiare situazione dei settori cosiddetti *hard to abate*, che sono a un tempo energivori e inquinanti e nei quali il processo di transizione avrà costi alti e tempi lunghi. Si tratta di settori – l'acciaio e le fonderie, la chimica, il cemento, il vetro, la ceramica, la carta – che hanno dimensioni importanti e un ruolo di primo piano nel panorama industriale italiano.

Appare sempre più evidente che la attuale strumentazione in materia di politiche industriali, di quantità e durata degli ammortizzatori sociali, di incentivi e sostegni alle imprese, di promozione dell'innovazione tecnologica e industriale, strumentazione concepita per gestire circostanze ordinarie e processi aziendali di ristrutturazione o riorganizzazione, non è sufficiente per affrontare il processo di transizione industriale di carattere straordinario e senza precedenti.

Per questi motivi, avanziamo la proposta di istituire per legge una Agenzia nazionale per lo sviluppo industriale, incaricata di definire le linee strategiche della nuova politica industriale e di coordinare gli investimenti per la riconfigurazione dell'apparato industriale italiano. Proponiamo che all'Agenzia nazionale per lo sviluppo industriale faccia capo un fondo di nuova istituzione, il Fondo speciale per la transizione industriale, al fine di dotare il paese di un organismo con le competenze, gli strumenti e le risorse necessarie per realizzare la trasformazione dell'industria italiana e metterla in condizione di dare corso – in stretto raccordo con l'attuazione degli obiettivi e degli interventi del PNRR – alle previsioni del Green Deal europeo.

L'Agenzia e il Fondo dovranno operare in raccordo con il Comitato interministeriale della transizione ecologica (CITE), di recente istituzione, oltre che con i ministeri dello Sviluppo

economico e della Transizione ecologica. Ciò è necessario al fine di coordinare tutti gli interventi per la riconversione socialmente e ambientalmente sostenibile dell'industria italiana, oltre a favorire lo sviluppo e la diffusione delle tecnologie abilitanti e degli elementi di conoscenze strategiche per il futuro industriale italiano, che anche la nuova strategia industriale dell'UE considera fondamentali: materiali avanzati, manifattura avanzata, intelligenza artificiale, big data, cloud, biotecnologia industriale, internet delle cose, micro e nanoelettronica (inclusi i semiconduttori), IT per la mobilità, nanotecnologie, fotonica, robotica, cybersicurezza. Questi settori avranno priorità nelle richieste di accesso agli investimenti pubblici. In considerazione degli impegni e della missione che pensiamo debbano essere svolti dal Fondo, proponiamo che esso sia dotato di risorse proprie in una quantità tra 1,5% e 2% del prodotto interno lordo nazionale nel periodo di vigenza del PNRR.

Il Comma 45 ripropone il sistema dei crediti d'imposta sugli **investimenti in ricerca e sviluppo, transizione ecologica ed innovazione tecnologica**. Le somme si riducono rispetto al passato non rispondendo ad un incremento di disponibilità necessarie per affrontare il contesto di sviluppo industriale, economico e sociale e del Paese. La "ricerca" è oggetto di una serie di provvedimenti disomogenei e, sempre più, vincolati a partnership con privati e quindi subordinati alle immediate esigenze del mercato. Continuano a mancare quelle condizionali che determinerebbero investimenti a medio lungo periodo e buona occupazione, così come manca una regia industriale del sistema pubblico.

Positiva l'istituzione e il finanziamento di fondi nei settori:

- ▶ della ricerca applicata e della politica spaziale, con una dotazione di 80 milioni di euro per l'anno 2022, 30 milioni di euro per l'anno 2023 e 20 milioni di euro per l'anno 2024, "volto a garantire la partecipazione italiana al programma spaziale ARTEMIS (programma di volo spaziale con equipaggio), ai fini di stabilire una presenza stabile e autosufficiente sulla Luna e rendere possibile lo sbarco degli umani su Marte (comma 391)";
- ▶ della ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale, con la finalità di promuovere la competitività del sistema produttivo nazionale con il "Fondo italiano per le scienze applicate" (50 milioni di euro per l'anno 2022, 150 milioni di euro per l'anno 2023, 200 milioni di euro per l'anno 2024 e 250 milioni a decorrere dall'anno 2025 (comma 312);
- ▶ dello sviluppo tecnico-scientifico e di trasferimento tecnologico con l'istituzione della Fondazione "Biotecnopolo di Siena". Quest'ultima risulta particolarmente importante alla luce del ruolo che svolge come Hub anti-pandemico, per la ricerca, lo sviluppo e la produzione di vaccini ed anticorpi monoclonali per la cura delle patologie epidemico-pandemico emergenti. commi 945-951).

Previsto anche il "Sostegno alla costituzione di cooperative di lavoratori", in relazione alle fasi di possibile soluzione dei tavoli di crisi, che prevede l'esonero al 100% dei complessivi contributi previdenziali, con esclusione dei premi e contributi INAIL nel limite massimo pari a 6.000 euro su base annuale, per un periodo massimo di 24 mesi dalla costituzione della cooperativa nata per salvaguardare l'occupazione ed assicurare continuità produttiva. Tale esonero non è riconosciuto qualora il datore di lavoro dell'azienda oggetto di trasferimento non abbia corrisposto ai propri dipendenti nell'ultimo periodo d'imposta retribuzioni almeno pari al 50%

dell'ammontare complessivo dei costi sostenuti, escludendo quelli relativi alle materie prime e sussidiarietà.

SOSTEGNO ALL'EDITORIA

Si istituisce nello stato di previsione del MEF, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all'editoria (90 milioni per il 2022 e 140 milioni per il 2023) con l'obiettivo di incentivare gli investimenti delle imprese editoriali, anche di nuova costituzione, orientati all'innovazione tecnologica e alla transizione digitale, all'ingresso di giovani professionisti qualificati nel campo dei nuovi media, a sostenere le ristrutturazioni aziendali e gli ammortizzatori sociali, nonché la domanda di informazione (Commi 375-377). Per la ripartizione delle risorse è prevista una ricognizione annuale delle specifiche esigenze attraverso il confronto con "le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nel settore delle imprese editrici e delle agenzie di stampa."

Si consente alle imprese editrici di quotidiani e di periodici di usufruire anche nel 2022 e nel 2023 del credito d'imposta per le spese sostenute per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa nella misura del 30% delle spese sostenute, rispettivamente negli anni 2021 e 2022, entro il limite di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 (Commi 378-379).

Ai Commi 480 e 481 viene rifinanziato per il 2022 il Bonus TV con 68 milioni di euro. La misura è finalizzata ad agevolare il passaggio al nuovo standard DVBT-2 per la trasmissione dei canali televisivi. Si tratta di una scelta che dà continuità alle precedenti misure, basandosi sulle regole previste dai decreti attuativi di riferimento: "il decreto interministeriale 5 luglio 2021 per quanto concerne i contributi per l'acquisto di apparecchi televisivi previa rottamazione di un apparecchio non conforme al nuovo standard DVBT-2 ed il decreto del Ministero dello sviluppo economico 18 ottobre 2019 per quanto concerne i contributi relativi all'acquisto di decoder e di apparecchi televisivi in assenza di rottamazione".

È inoltre previsto un nuovo Bonus Decoder (Comma 482) con la consegna del decoder a domicilio per i pensionati over 70, a basso reddito (fino a 20.000 euro annui) che ne facciano richiesta. Il costo massimo del decoder dovrà però limitarsi a 30 euro, così da rientrare nei limiti di spesa previsti dall'omonimo bonus erogato dal Ministero dello Sviluppo Economico. La consegna viene affidata a Poste Italiane. Il servizio rientrerà tra le attività previste dal Contratto di Programma 2020-2024 tra il Ministero dello Sviluppo economico e Poste Italiane S.p.a., "finalizzate ad agevolare l'inclusione degli utenti in divario digitale attraverso offerte volte a garantire l'accesso universale ai servizi e gestire le istanze amministrative presentate dai cittadini". Per lo stesso è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per il 2022. (Commi 484 e 485).

Giudizio sostanzialmente positivo perché si cerca di sostenere lo switch-off tecnologico per il passaggio alla Tv digitale di seconda generazione, agevolando prioritariamente gli utenti più anziani e con redditi bassi. Adesso si tratta di capire se le risorse saranno sufficienti per accompagnare questo percorso. Si stima che siano più di 15 milioni gli apparecchi che nei prossimi mesi risulteranno obsoleti e gradualmente sempre più inutilizzabili e dunque da rottamare.

ENERGIA

Attraverso il Comma 505 (Contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nei settori elettrico e del gas naturale e rafforzamento del bonus sociale elettrico e del gas) si continua ad intervenire a pioggia con altri 1.800 milioni di euro finalizzando le risorse alla riduzione degli oneri di sistema che intervengono sulle bollette (dati relativi al mercato a maggior tutela) solo per il 10,7% quando l'aumento è determinato dalla componente energia che pesa sulle bollette per il 59,2%.

Il peso dell'intervento resta sulla fiscalità generale e fa salvi gli extraprofitti che i produttori di energia da FER realizzano in virtù dell'aumento del prezzo per KW/h definito da ARERA, che però è determinato esclusivamente dall'aumento del prezzo di gas e petrolio. Si potrebbe costituire un fondo alimentato da un'imposta temporanea su tali extraprofitti delle imprese per liberare risorse della fiscalità generale o per aumentare la portata dell'intervento calmierante sulle famiglie a più basso reddito o sulle PMI.

Ricordiamo, inoltre, il cosiddetto "bonus bollette" (disciplinato anche dai Commi 503-512). Si tratta di un'agevolazione che comporta la riduzione degli oneri generali di sistema, la riduzione dell'Iva al 5% per il gas naturale, l'annullamento, già previsto nel IV trimestre 2021, degli oneri di sistema per il gas naturale e il potenziamento del bonus per i clienti domestici del settore elettrico e del gas naturale in condizione economicamente svantaggiata e in gravi condizioni di salute. La finalità delle misure introdotte nella legge di bilancio è quella di contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale.

TRASPORTI E MOBILITÀ

Viene istituito apposito Fondo denominato "Fondo per la strategia di mobilità sostenibile per la lotta al cambiamento climatico e la riduzione delle emissioni" (Comma 392), con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, 200 milioni di euro per l'anno 2029, 300 milioni di euro per l'anno 2030 e 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2031 al 2034.

Le risorse sono destinate al rinnovo del parco autobus del trasporto pubblico locale, all'acquisto di treni ad idrogeno sulle linee ferroviarie non elettrificate, alla realizzazione di ciclovie urbane e turistiche, allo sviluppo del trasporto merci intermodale su ferro, all'adozione di carburanti alternativi per l'alimentazione di navi ed aerei e al rinnovo dei mezzi adibiti all'autotrasporto.

Viene previsto il relativo soggetto attuatore con indicazione dei codici unici di progetto, le modalità di monitoraggio, il cronoprogramma procedurale con i relativi obiettivi, determinati in coerenza con gli le risorse di cui al presente articolo, nonché le modalità di revoca in caso di mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio o di mancato rispetto dei termini previsti dal cronoprogramma procedurale.

È positiva l'istituzione del fondo al Comma 392 dell'Articolo 1, con una dotazione complessiva di 2.000 milioni di euro di cui di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, 200 milioni di euro per l'anno 2029, 300 milioni di euro per l'anno 2030 e 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2031 al 2034 per finanziare gli interventi necessari per la lotta al cambiamento climatico e la riduzione delle

emissioni per l'attuazione della strategia europea "Fit for 55". È opportuno, comunque, che tale strategia non si limiti agli aspetti relativi alle risorse economiche ma abbia l'ambizione di orientare la trasformazione del settore automotive e di proporre un modello di città e di mobilità sostenibili, intervenendo sull'ammodernamento dei veicoli circolanti, sia privati che pubblici, e su un sistema integrato di trasporto. Tuttavia crediamo che sarebbe stato necessario dedicare più risorse, già in questa prima fase, a partire dal 2022 all'avvio della roadmap per l'elettrificazione del trasporto pubblico, tassello essenziale della transizione energetica e digitale.

Il Decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121 (c.d. DL Infrastrutture) ha previsto l'obbligo di sostituzione entro la fine del 2023, per complessivi 15.775 mezzi: Euro I entro la fine di giugno 2022, Euro II entro la fine del prossimo anno e Euro III. Vista l'attuale composizione del parco autobus, al fine di mantenere gli attuali livelli di servizio, considerati gli attuali stanziamenti per il rinnovo del materiale rotabile su gomma e relative infrastrutture di alimentazione per il periodo 2019-2023, che ammontano complessivamente a 1,76 miliardi di euro, l'acquisto di 15.775 mezzi, ad un prezzo medio unitario di 400 mila euro (comprensivo del mezzo di trasporto e delle relative infrastrutture), richiede un fabbisogno aggiuntivo di 2,66 miliardi di euro per il biennio 2022-2023. Sono evidenti, quindi, le difficoltà legate alla sostituzione di un numero così rilevante di mezzi nei prossimi due anni, considerato che il prezzo di acquisto più elevato per i mezzi ad alimentazione alternativa rispetto agli autobus a gasolio riduce, a parità di risorse, il tasso di sostituzione.

La diffusione di bus elettrici determinerà, inoltre, un importante incremento di potenza richiesta alla rete di distribuzione dell'energia elettrica. Riteniamo necessario, per i prossimi due anni, prevedere una politica incentivante a sostegno di investimenti per la riqualificazione energetica degli impianti del trasporto pubblico locale (depositi e officine) da attuare attraverso le tecnologie che consentano una produzione di energia da fonti rinnovabili, al fine di soddisfare la domanda crescente di energia elettrica.

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

All'articolo 1, Comma 301, in merito al Fondo nazionale per il concorso finanziario dello stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle Regioni a statuto ordinario di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, risulta di fondamentale importanza l'inserimento all'interno della legge di bilancio dello Stato per il 2022 la disposizione legislativa che incrementa la dotazione del fondo nazionale trasporti per importi pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022, 200 milioni di euro per l'anno 2023, 300 milioni di euro per l'anno 2024, 350 milioni di euro per l'anno 2025 e 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. Anche se riteniamo valido l'intervento noi crediamo che il valore economico del Fondo debba essere collegato all'indice inflattivo programmato di settore. Mantenere il valore reale delle risorse del fondo, evitando la relativa perdita del potere di acquisto conseguente all'incremento generale del livello dei prezzi è una misura importante sia per dare una risposta alle lavoratrici e lavoratori del settore che aspettano da 37 mesi in rinnovo del contratto di lavoro, sia a tutela dell'equilibrio economico-finanziario delle aziende visto che i contratti di servizio non presentano meccanismi di indicizzazione del corrispettivo.

■ AMBIENTE E TERRITORIO

Dalla Legge di Bilancio 2022 emerge con evidenza che il Governo non ha nessuna visione strategica in materia di contrasto ai cambiamenti climatici e ambiente, confermando come già evidenziato dal PNRR la mancanza di una politica industriale ed energetica ed un ruolo attivo dello Stato volto a guidare una giusta transizione verso la decarbonizzazione, la transizione ecologica delle produzioni e dei consumi e lo sviluppo sostenibile. Le disposizioni della legge di bilancio, nel migliore dei casi, sono piccoli interventi sconnessi, distribuiti in una serie di fondi e di misure, con scarse risorse a disposizione e da cui non possiamo aspettarci grossi risultati³.

³ Nel dettaglio le misure ambientali sono le seguenti:

- Comma 12: posticipa al 1 gennaio 2023 l'entrata in vigore della plastic tax. Non condividiamo il continuo rinvio che, non accompagnato da nessuna misura di politica industriale, non è finalizzato alla riconversione ecologica delle filiere che producono manufatti in plastica monouso.
- Commi 51-52: misure positive a favore dei soggetti colpiti dagli incendi verificatisi nelle regioni Calabria, Molise, Sardegna e Sicilia, anche se manca prevenzione, in particolare piano adattamento ai cambiamenti climatici.
- Commi 60-61: il comma 60 modifica le modalità di determinazione delle risorse del fondo per il Green New Deal italiano destinate alla copertura delle garanzie concesse da SACE S.p.A. per agevolare la transizione verso un'economia pulita e circolare, favorire l'integrazione dei cicli produttivi con tecnologie a basse emissioni per la produzione di beni e servizi e facilitare la transizione verso una mobilità sostenibile, multimodale e intelligente al fine di ridurre l'inquinamento. Con le nuove disposizioni le risorse per gli esercizi successivi al 2020, saranno determinate con la legge di bilancio. Il comma 61 stabilisce per il 2022 le risorse disponibili sul fondo per il Green New Deal sono di 565 milioni di euro, per un impegno massimo assumibile dalla SACE S.p.A. pari a 3.000 milioni di euro.
- Comma 325 destina, per le attività di ricerca svolte dal CNR per il contenimento della Xylella fastidiosa, 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.
- Comma 393: stanziando fondi per la progettazione e l'acquisto o il rinnovo del materiale rotabile per il trasporto rapido di massa nelle città di Genova, Milano, Napoli, Roma e Torino per un totale di 1550 in 15 anni. Tempo troppo lungo e poche le città previste.
- Comma 394: stanziando 5 miliardi di euro in 15 anni per la RFI finalizzata a rendere la ferrovia adriatica idonea all'alta velocità e all'alta capacità.
- Commi 395-396: finanziano i servizi inseriti nel periodico contratto di programma tra MIMS e RFI, autorizzando la spesa complessiva di 3700 milioni in 15 anni.
- Commi 405-406: viene autorizzata la spesa complessiva di 3,35 miliardi di euro dal 2022 al 2036 per il finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione straordinaria ed adeguamento funzionale e resilienza ai cambiamenti climatici della viabilità stradale di competenza di regioni, province e città metropolitane. I criteri e le modalità per l'assegnazione delle risorse saranno definiti con decreto ministeriale.
- Comma 416: istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo per il finanziamento della progettazione di interventi di rimessa in efficienza delle opere idrauliche e di recupero e miglioramento della funzionalità idraulica dei reticoli idrografici, con una dotazione di 5 milioni per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024. Con successivo D.P.C.M., da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, verrà stabilito il funzionamento del Fondo e i criteri e le modalità di riparto tra le Regioni e le Province autonome, ivi inclusa la revoca in caso di mancato o parziale utilizzo delle risorse.
- Comma 417: autorizza la spesa di 8,8 milioni di euro per l'anno 2022 per il completamento degli interventi di messa in sicurezza e gestione dei rifiuti pericolosi e radioattivi siti nel deposito dell'area ex Cemerad nel territorio del comune di Statte, in provincia di Taranto.
- Commi 473-474: introduce misure per il finanziamento del Piano triennale di coordinamento delle azioni di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto legge n. 120 del 2021. A tal fine, viene istituito un apposito fondo da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, con una dotazione complessiva di 150 milioni di euro per il triennio

2022-2024 (comma 473). Al comma 474 sono recate le modalità di finanziamento del primo Piano nazionale speditivo relativo alle annualità 2022-2024, demandando al D.P.C.M. approvativo del Piano triennale per la lotta contro gli incendi il compito di ripartire le risorse finanziarie del Fondo.

- Commi da 488 a 497: viene istituito un Fondo rotativo italiano per il clima, con una dotazione pari a 840 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 e di 40 milioni a partire dal 2027, passibile di incremento con l'apporto finanziario di soggetti pubblici o privati, nazionali o internazionali per finanziare interventi, anche a fondo perduto, a favore di soggetti privati e pubblici per contribuire al raggiungimento degli obiettivi stabiliti negli accordi internazionali in materia di clima e tutela ambientale ai quali l'Italia ha aderito. Dovrebbe rispondere al contributo dell'Italia all'impegno collettivo assunto nell'ambito dei negoziati sul clima di mobilitare 100 miliardi di dollari all'anno entro il 2020 da parte dei paesi ricchi a favore dei Paesi in via di sviluppo per il clima. Gli interventi del Fondo saranno destinati in primis ai Paesi individuati dal Comitato di aiuto allo sviluppo OCSE-DAC. Il Gestore del Fondo è individuato in Cassa depositi e prestiti S.p.A.; due organi interministeriali (Comitato di indirizzo e Comitato direttivo) ne assicureranno la governance.
- Comma 498 istituisce nello stato di previsione del MITE un Fondo per il finanziamento delle misure previste dal programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico, con una dotazione pari a 50 milioni di euro nel 2023, 100 milioni di euro nel 2024, 150 milioni di euro nel 2025 e di 200 milioni di euro annui dal 2026 al 2035. Con successivi decreti del MITE, di concerto con i Ministri indicati, saranno stabilite le modalità di utilizzo delle risorse del Fondo.
- Commi da 499 a 501: prevedono l'istituzione, nello stato di previsione del MITE, di un fondo per incentivare l'apertura dei centri per la preparazione per il riutilizzo, con una dotazione pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023. I successivi commi 500-501 disciplinano le istanze al Ministero per l'accesso alle risorse del fondo e le modalità di impiego e di gestione del fondo.
- Comma 502: istituisce, nello stato di previsione del MITE, un Fondo per il controllo delle specie esotiche invasive, con dotazione finanziaria pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.
- Comma 513: istituisce un fondo per gli interventi di ripristino delle opere di collettamento o depurazione e per gli impianti di monitoraggio delle acque, in casi di urgenza correlati ad eventi calamitosi. Il fondo è istituito nello stato di previsione del MITE, con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.
- Comma 514: modifica la disciplina del fondo nazionale per l'efficienza energetica, riservandone una quota all'erogazione di contributi a fondo perduto, nel limite complessivo di 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Il fondo assume quindi una natura "mista" (non più rotativa, come nella disciplina precedente). Il fondo è stato istituito dall'articolo 15 del decreto legislativo n. 102 del 2014 per il finanziamento di interventi coerenti con il raggiungimento degli obiettivi nazionali di efficienza energetica: miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici di proprietà della Pubblica Amministrazione; realizzazione di reti per il teleriscaldamento e per il teleraffrescamento; efficienza energetica dei servizi e infrastrutture pubbliche, compresa l'illuminazione pubblica; efficientamento energetico di interi edifici destinati ad uso residenziale, compresa l'edilizia popolare; efficienza energetica e riduzione dei consumi di energia nei settori dell'industria e dei servizi; efficienza energetica e riduzione dei consumi nel settore dei trasporti.
- Commi 515-519: viene istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteorologici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo o brina e siccità, con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2022.
- Comma 527: estende al 2022 l'innalzamento della percentuale massima di compensazione IVA, fissata in misura non superiore al 9,5%, applicabile alla cessione di animali vivi della specie bovina e suina.
- Comma 528: prevede che una somma non inferiore a 30 milioni di euro dello stanziamento per l'anno 2022 del Fondo per lo sviluppo ed il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura sia destinato a misure in favore della filiera delle carni.
- Comma 530: istituisce - presso il MIPAAF - un fondo per l'attuazione della Strategia forestale nazionale, con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2032.
- Comma 712: istituisce a decorrere dal 2022 un fondo per la ricerca e la sperimentazione dei progetti nel settore navale di rilevanza strategica rivolti all'innovazione tecnologica e digitale e alla sostenibilità ambientale. Sono previsti: 5 milioni di euro per il 2022; 10 milioni per il 2023; 20 milioni a decorrere dal 2024.

Tra i più rilevanti segnaliamo anche il Fondo rotativo per il clima (Articolo 1, Commi da 488 a 497) con una dotazione pari a 840 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 e di 40 milioni a partire dal 2027, che dovrebbe rappresentare il contributo dell'Italia all'impegno collettivo assunto nell'ambito dei negoziati sul clima di mobilitare 100 miliardi di dollari all'anno entro il 2020 da parte dei paesi ricchi a favore dei Paesi in via di sviluppo per il clima.

TERRITORIO

Una buona parte della discussione nella maggioranza di Governo e nella discussione parlamentare è stata condizionata dal cosiddetto **Superbonus**. Le principale novità è rappresentata da una

-
- Comma 713: proroga al 31 dicembre 2023 l'operatività del credito d'imposta per l'acquisto di sistemi di filtraggio acqua potabile, con un limite di spesa di 1,5 milioni di euro per l'anno 2023.
 - Comma 764: consente di procedere al reimpianto di piante riconosciute come tolleranti o resistenti alla Xylella fastidiosa anche di specie vegetali diverse da quelle estirpate.
 - Comma 812: introduce, ai fini dell'IRPEF, un credito d'imposta per le spese documentate relative all'installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili, rinviando a un decreto del MEF la definizione delle modalità attuative. Il comma 1-ter reca la quantificazione degli oneri, pari a 3 milioni di euro per il 2022, e indica la copertura finanziaria.
 - Comma 821: consente ai titolari di concessioni per uso potabile delle acque, di avanzare richiesta all'Autorità competente per la produzione di energia idroelettrica all'interno dei medesimi sistemi idrici già sfruttati. Non vi deve essere un incremento della portata derivata del corpo idrico naturale, né un incremento del periodo in cui ha luogo il prelievo. L'Autorità competente dovrà esprimere la propria determinazione entro 120 giorni trascorsi i quali la domanda si intende accettata. Per tali usi, i gestori sono obbligati al pagamento dei relativi canoni per le quantità di acqua corrispondenti.
 - Commi 824-825: viene istituito nello stato di previsione del MiTur il Fondo pratiche sostenibili, con una dotazione di un 1 milione di euro per il 2022, al fine di favorire la transizione ecologica del settore turistico e alberghiero, per la concessione di contributi a fondo perduto per sostenerle nelle scelte a minor impatto ecologico quali la sostituzione dei set di cortesia monouso con set realizzati con materiali biodegradabili e compostabili.
 - Commi 828-829: si stanziava, per l'anno 2022, 1 milione di euro a favore dell'ISPRA per il supporto tecnico alle attività istruttorie di VIA e VAS svolte dal MITE e all'incremento di 1 milione di euro delle risorse previste dal decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, articolo 30, comma 14-ter, per ricondurre l'inquinamento dell'aria nei limiti previsti dalla direttiva 2008/50/CE e per finanziare attività specifiche in relazione alla situazione di inquinamento nella pianura padana.
 - Comma 830: autorizza la spesa di 3 milioni di euro solo per l'anno 2022 al fine di integrare le risorse a disposizione delle amministrazioni preposte alla verifica dell'ottemperanza delle norme in materia ambientale e per i relativi controlli.
 - Commi 831-834: riconoscono un contributo nel limite massimo di 1 milione di euro per l'anno 2023, sotto forma di credito d'imposta, pari al 70% degli importi rimasti a carico del contribuente, per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2022, relative all'installazione e messa in funzione di impianti di compostaggio presso i centri agroalimentari presenti nelle regioni Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. Sono altresì disciplinate le condizioni e le modalità per l'utilizzo del credito d'imposta.
 - Comma 839: al fine di potenziare le attività di bonifica e disinquinamento anche con riguardo alla verifica dello stato di attuazione e all'aggiornamento dei Piani di risanamento delle aree ad elevato rischio di crisi ambientale – autorizza la spesa di 500.000 euro per l'anno 2022 a favore del Ministero della transizione ecologica.
 - Commi 840-841: prevedono un rifinanziamento di 2 milioni di euro per l'anno 2022 del fondo per il finanziamento di un piano straordinario di bonifica delle discariche abusive oggetto di contenzioso con l'UE (comma 840) ed estendono il divieto di localizzazione di siti di smaltimento finale di rifiuti, nel territorio dell'area «Flegrea» e nelle aree protette e nei siti di bonifica di interesse nazionale, ai siti di smaltimento e trattamento di rifiuti.

proroga della misura fino al 2025 con scadenze differenziate secondo i soggetti beneficiari, un'estensione totale per i comuni dei colpiti da eventi sismici a partire dal 2009 nei quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza, il riallineamento delle scadenze tra alcuni interventi trainati e intervento che li traina, superando un disallineamento nella precedente versione che non ne avrebbe permesso l'utilizzo congiunto, l'estensione della cessione del credito e dello sconto in fattura fino al 2025. Questo termine è invece il 2024 per gli altri bonus fiscali, anch'essi prorogati con alcune modifiche.

Questa misura, che abbiamo valutato positivamente nella fase della sua introduzione dal Decreto-legge 'Rilancio' del 19 maggio 2020 per le potenzialità in termini di azione per il clima, messa in sicurezza sismica, lotta alla povertà energetica, impatti occupazionali, richiedendo tuttavia fin da subito dei correttivi volti a garantire il raggiungimento del massimo risultato possibile in termini di riduzione dei consumi energetici e delle emissioni e di messa in sicurezza sismica, crediamo avrebbe dovuto essere ricalibrata nei suoi effetti distorsivi e finalizzata a sostenere, in particolare, strutturalmente l'efficientamento dell'edilizia residenziale pubblica e i bassi redditi.

Nel dettaglio i superbonus e i bonus edilizi ordinari sono così disciplinati dai Commi da 28 a 43: per i condomini e per le persone fisiche su edifici composti da due a quattro unità immobiliari, la percentuale di detrazione per le spese sostenute è del 110% per il 2023, del 70% per il 2024; del 65% per il 2025. Stessa estensione vale anche per Onlus, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale. Per le persone fisiche, in relazione a interventi su edifici unifamiliari, la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che al 30 giugno siano stati effettuati almeno il 30% degli interventi, altrimenti la scadenza resta il 30 Giugno 2022, ma senza più riferimento al valore ISEE. Per gli IACP e le cooperative di abitazione a proprietà indivisa, la detrazione è confermata al 110% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023, purché al 30 giugno 2023, siano stati effettuati almeno il 60% degli interventi. È stata inserita la possibilità di usufruire del 110% fino al 2025 per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza.

Alcune modifiche riguardano anche gli altri bonus edilizi. Per il 2022 viene introdotta una nuova agevolazione del 75% per gli interventi finalizzati all'abbattimento delle barriere architettoniche (la detrazione rimane al 110% se l'intervento è trainato) e prorogato il Bonus per gli interventi di recupero o restauro delle facciate degli edifici in zona A, ma con aliquota al 60% (dal 90%).

Ecobonus ordinario, Bonus Ristrutturazione al 50% sugli interventi di ristrutturazione edilizia, Bonus Mobili ed Elettrodomestici cui si ha diritto in caso di interventi agevolabili con il Bonus Ristrutturazione, Bonus Verde al 36%, sono prorogati fino al 31 dicembre 2024 (per il Bonus Mobili ed Elettrodomestici il tetto di spesa è pari a 10 mila euro per il 2021 e a 5 mila euro per il 2023 e 2024).

Cessione del credito e sconto in fattura vengono estesi per il Superbonus fino al 2025, per gli bonus fiscali fino al 2024 (c'era una esclusione per i bonus ordinari nella precedente versione).

Per la congruità dei prezzi, occorre fare riferimento, oltre ai prezzari individuati dal decreto MISE del 6 agosto 2020, anche ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, con un nuovo decreto del ministero della Transizione ecologica da adottare entro il 9 febbraio 2022.

Sono state trasfuse nel provvedimento in esame le norme del decreto-legge n. 157 del 2021 (Decreto "Antifrodi") che estendono l'obbligo del visto di conformità, già necessario in caso di utilizzo del Superbonus mediante cessione del credito o sconto in fattura, anche nell'ipotesi di fruizione della detrazione nella dichiarazione dei redditi, tranne quando questa è presentata direttamente dal contribuente, attraverso l'utilizzo della dichiarazione precompilata, o tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale. L'Agenzia delle Entrate inoltre, nell'ambito dei controlli, potrà sospendere fino a 30 giorni l'efficacia delle comunicazioni telematiche per le opzioni in caso di profili di rischio.

Si chiarisce infine quali siano i fattori di conversione in energia primaria da applicarsi per la predisposizione degli attestati di prestazione energetica allegati all'asseverazione necessaria per fruire della detrazione del Superbonus.

Ci sono una pluralità di misure o micro misure per settori o legate a territori e città. Il quadro degli interventi rimane ancora molto frammentato e non coglie almeno tre esigenze poste dalla nostra organizzazione: la necessità di maggior coordinamento e sinergia con le risorse e i progetti di NGEU, l'individuazione di nuove politiche industriali finalizzate alla riconversione ecologica e allo sviluppo di filiere green e di economia circolare (da questo punto di vista il Fondo per la transizione industriale pur positivamente finalizzato nel maxiemendamento rischia se non unificato con i tanti strumenti e risorse esistenti di non rappresentare una leva di sostegno a questo scopo) e le misure di Giusta transizione per il lavoro che al netto dei progetti formativi e di inserimento lavorativo nei settori della transizione ecologica e digitale previsti dalla Garanzia di occupabilità dei lavoratori mancano ancora di maggiore sistematicità e finalizzazione.

Coma anticipato, sono previsti ampi stanziamenti a favore degli enti locali riguardano interventi per i Comuni relativi a opere di manutenzione e sviluppo urbano: manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano (Commi 407-414), metropolitane nelle grandi aree urbane (Comma 393), infrastrutture stradali sostenibili delle Regioni, delle province e delle città metropolitane (Commi 405-406), messa in sicurezza strade (Commi 407-414), ponti e viadotti di province e città metropolitane (Commi 531-532), manutenzione scuole (Comma 533).

Di rilievo l'aumento di risorse destinate agli enti locali per spese di progettazione definitiva ed esecutiva relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio e la priorità, nelle assegnazioni, data alle opere pubbliche nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Di rilievo anche lo stanziamento di 300 milioni di euro per progetti di rigenerazione urbana, sebbene la misura risulti non integrata ad altre misure che si pongono finalità simili, e con titolarità differenti tra Ministeri. Si ripropone la necessità di un coordinamento interministeriale, per una corretta programmazione di programmi e risorse che vanno nella direzione di riqualificare gli ambiti urbani in senso rigenerativo, attraverso la riattivazione del CIPU - Comitato Interministeriale per le Politiche Urbane.

AREE INTERNE

Si tenta di contrastare l'abbandono dei territori e concorre allo sviluppo delle cd. Aree interne attraverso una serie di misure volte a incentivare l'insediamento di attività commerciali e artigiane nei piccoli borghi, istituendo un nuovo Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane per

sostenere i Comuni totalmente e parzialmente montani, mancando, tuttavia, una definizione normativa che identifichi con chiarezza i comuni montani e quelli parzialmente montani. Viene rifinanziata la Strategia nazionale aree Interne tenendo positivamente conto, nella ripartizione, anche delle nuove Aree interne che saranno individuate nell'ambito del ciclo di programmazione 2021-2027 entro il 28 settembre 2022, da aggiungersi alle 72 già presenti. L'ottica da perseguire deve essere quella di superare la sperimentalità della Strategia al fine di farne uno strumento di programmazione strutturale, in raccordo con altri strumenti presenti (Strategia per le montagne italiane) e con il coinvolgimento degli Enti locali, dei Comuni, delle Unioni montane e delle Comunità montane, anche per l'efficace spesa delle risorse del PNRR.

AREE SISMA

Alcune misure sono indirizzate alle aree interessate da eventi sismici negli ultimi anni: oltre al Superbonus al 110% esteso fino al 2025, ad agevolazioni fiscali per i residenti ed esenzioni tariffarie, si introducono una serie di misure volte a consentire un'efficace e più rapida continuazione degli interventi di ricostruzioni, prorogando al 31 dicembre 2022 gli stati di emergenza per le aree interessate dal sisma del centro Italia nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, per quelle del sisma avvenuto in Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto nel 2012, nell'Isola di Ischia nel 2017 e nella Città metropolitana di Catania nel 2018, assegnando contributi per le varie gestioni straordinarie. Viene rifinanziato il Fondo per la prevenzione del rischio sismico per il periodo 2024-2029 al fine di potenziare le azioni di prevenzione strutturale e non strutturale⁴.

⁴ Nel dettaglio le ulteriori misure per la manutenzione e rigenerazione dei territori, per aree interne e aree colpite da eventi sismici sono le seguenti:

- Comma 415: Si modifica ed integra quanto contenuto nella legge di bilancio 2020 in materia di contributi agli enti locali per spese di progettazione definitiva ed esecutiva relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio, elevando le risorse per il biennio 2022-2023 (da 170 a 320 milioni di euro per il 2022 e da 200 a 350 milioni di euro per il 2023, restando fissato a 200 milioni l'importo per gli anni dal 2024 al 2031). Per il biennio 2022-2023 l'ordine nelle assegnazioni dei contributi agli enti locali prevede come maggiore priorità le opere pubbliche nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR); a seguire la messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di strade, ponti e viadotti, degli edifici con precedenza per quelli scolastici. Per il 2022 il termine per le richieste di contributo è il 15 marzo 2022, quello per la determinazione dell'ammontare del contributo è il 15 aprile 2022.
- Commi 534-542: vengono stanziati 300 milioni di euro per il 2022 per progetti di rigenerazione urbana volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale, ai comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti che, in forma associata, presentano una popolazione superiore a 15.000 abitanti (limite massimo di 5.000.000 di euro) e, con un limite di risorse attribuibili, ai comuni maggiori che non risultano beneficiari delle risorse attribuite con il decreto di assegnazione delle risorse previste dalla legge di bilancio 2020 che ha assegnato, per gli anni dal 2021 al 2034, 8,5 miliardi di euro per finalità simili ai comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, non capoluogo di provincia, ed i comuni capoluogo di provincia o sede di città metropolitana. Le richieste di contributo per singole opere pubbliche o insiemi coordinati di interventi devono essere comunicate al Ministero dell'Interno entro il termine perentorio del 31 marzo 2022. L'ammontare del contributo attribuito a ciascun richiedente è determinato con DM entro il 30 giugno 2022.

-
- Commi 873-874: il Fondo istituito presso il ministero delle Infrastrutture, finalizzato all'erogazione di contributi ai Comuni per l'integrazione delle risorse necessarie alla demolizione di opere abusive, viene incrementato di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.
 - Commi 353-356: per tentare di contrastare la desertificazione commerciale e l'abbandono dei territori, favorendo lo sviluppo turistico, si incentiva l'insediamento di attività commerciali al dettaglio e artigiane nei comuni fino a 500 abitanti, prevedendo la possibilità di esenzione, per il 2022 e il 2023, dell'esenzione dall'imposta municipale propria per gli immobili. Per le stesse finalità lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli Enti locali possono concedere in comodato beni immobili di loro proprietà, non utilizzati per fini istituzionali, ai commercianti e agli artigiani.
 - Commi 418-419: la Strategia Nazionale Aree Interne è incrementata con 20 milioni di euro per l'anno 2023 e 30 milioni di euro per l'anno 2024 tenendo positivamente conto, nella ripartizione, anche delle nuove Aree interne che saranno individuate nell'ambito del ciclo di programmazione 2021-2027 entro il 28 settembre 2022, da aggiungersi alle 72 già presenti. Le nuove risorse vanno ad integrare lo stanziamento di complessivi 300 milioni di euro già autorizzato dal Fondo Nazionale Complementare, destinato al finanziamento del programma per il miglioramento dell'accessibilità e della sicurezza delle strade, inclusa la manutenzione straordinaria anche rispetto a fenomeni di dissesto idrogeologico o di situazioni di limitazione della circolazione.
 - Commi 593-596: si istituisce il Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane, con una dotazione di 100 milioni per il 2022 e 200 milioni a partire dal 2023. L'obiettivo è promuovere interventi per la salvaguardia e la valorizzazione della montagna, misure di sostegno ai Comuni totalmente e parzialmente montani per la tutela e la promozione delle risorse ambientali dei territori montani, interventi di carattere socio-economico a favore delle popolazioni residenti nelle aree montane, progetti finalizzati alla salvaguardia dell'ambiente e dello sviluppo delle attività agro-silvo-pastorali, iniziative volte a ridurre i fenomeni di spopolamento.
 - Commi 449-450, 459-471: si proroga al 31 dicembre 2022 gli stati di emergenza per le aree interessate dal sisma del centro Italia nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, per quelle del sisma avvenuto in Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto nel 2012, nell'Isola di Ischia nel 2017 e nella Città metropolitana di Catania nel 2018, assegnando contributi per le varie gestioni straordinarie. Per le attività connesse agli interventi per gli eventi sismici del 2009 e 2016 si stanziavano 173 milioni di euro a valere sul Fondo per le emergenze nazionali e 72,27 milioni per la gestione straordinaria dell'emergenza; si incrementa la concessione del credito d'imposta maturato in relazione all'accesso ai finanziamenti agevolati, di durata venticinquennale, per 200 milioni di euro a decorrere dal 2022 e per ulteriori 100 milioni a decorrere dal 2024; si autorizza la spesa di 0,80 milioni di euro dal 2022 al 2026 per gli interventi nell'ambito Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR. Per il sisma avvenuto nel 2009 in Abruzzo, si proroga fino al 31 dicembre 2022, nel limite di 2,32 milioni di euro i termini riguardanti la dotazione di risorse umane assunta con contratto a tempo determinato, nel limite massimo di 25 unità, assegnata a ciascuno dei due Uffici speciali per la ricostruzione (città dell'Aquila e comuni del cratere); si assegnano 10 milioni di euro per le esigenze connesse alla ricostruzione al Comune dell'Aquila e 1 milione a quelli del cratere, ; si prorogano per il 2022 i contratti stipulati presso le amministrazioni pubbliche dei comuni del cratere (1,45 milioni di euro) e la possibilità di avvalersi di personale a tempo determinato nel Comune dell'Aquila (1 milione di euro).
 - Si riduce per il 2022 la dotazione del Fondo per le emergenze nazionali di 4,95 milioni di euro.
 - Commi da 451 a 458: nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici del 2016, si prevedono alcune agevolazioni fiscali ed esenzioni tariffarie per il 2022: canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, pagamenti delle fatture relative ai servizi di energia elettrica, acqua e gas, assicurazioni e telefonia, deposito del materiale derivante dal crollo parziale o totale degli edifici e dei rifiuti derivanti dagli interventi di ricostruzione, aumento del 70 per cento del quantitativo di rifiuti non pericolosi indicato in ciascuna autorizzazione e destinati a recupero, esenzione dal reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società i redditi dei fabbricati, ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici e esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria. Il comma 457 dispone che, a seguito della mancata restituzione del finanziamento concesso ai titolari di reddito di impresa che hanno i requisiti per accedere ai contributi per la ricostruzione degli immobili danneggiati, o di sentenza che dichiara l'inefficacia dei pagamenti effettuati, i soggetti finanziatori possono richiedere l'intervento

POLITICHE ABITATIVE

Le misure in materia di politiche abitative risultano carenti, mancando un raccordo tra l'emergenza che tende ad acuirsi per molte famiglie in difficoltà economica e l'attuazione delle normative del PNRR e del Fondo Complementare che interessano il settore e che, tuttavia, non si pongono come centrale l'obiettivo di incrementare l'edilizia residenziale pubblica e avviare una politica abitativa di lungo respiro per aumentare l'offerta di alloggi pubblici a canoni sostenibili. Manca, tra l'altro, un adeguato rifinanziamento dei Fondi per il sostegno all'affitto e per la morosità incolpevole, necessario per intervenire sulla ripresa delle esecuzioni degli sfratti per morosità incolpevole.

Vengono previsti sostegni per il pagamento dei mutui (proroga dell'operatività straordinaria del fondo Gasparrini) e agevolazioni per l'acquisto della casa di abitazione per giovani (proroga dei termini per la presentazione delle domande del Fondo di garanzia per la prima casa): la misura è votata a favorire l'abitazione in proprietà, mentre è limitata la previsione di detrazione per gli under31 titolari di contratto d'affitto che potrebbe favorire un necessario ampliamento del mercato della locazione, limitata nel quadro complesso delle detrazioni previste per tutta la platea degli inquilini, che rimangono inalterate nella loro attuale entità, insoddisfacente se confrontata con le analoghe deduzioni e sostegni previsti a favore dei titolari di mutui prima casa.

Si affronta, inoltre, il tema delle strutture ricettive e delle locazioni brevi, ma in modo limitato: tutta la materia è demandata al Ministero del Turismo, cui spettano la competenza attuativa e gestionale della banca dati, senza collegamento ai temi più generali di politica abitativa e di salvaguardia del tessuto urbano, soprattutto nei centri storici a più alta vocazione turistica, che tendono a modificare, attraverso altri funzioni, i caratteri identitari e gli usi tradizionali, producendo un'espulsione dei residenti e la chiusura dei servizi di prossimità⁵.

della garanzia dello Stato. Si prevede che, a decorrere dal 2023, le regioni possono finalizzare i contributi per investimenti per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nonché per interventi di viabilità e per la messa in sicurezza e lo sviluppo di sistemi di trasporto pubblico al finanziamento delle opere, ricadenti nel proprio territorio, ammissibili e non finanziate, nell'ambito della graduatoria di cui al decreto del Ministero dell'Interno del 2 aprile 2021.

- Comma 472: il Fondo per la prevenzione del rischio sismico viene rifinanziato per 200 milioni di euro per il periodo 2024- 2029 (5 milioni di euro per il 2024, 20 milioni per il 2025, 25 milioni per il 2026, 50 milioni per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029) al fine di potenziare le azioni di prevenzione strutturale, su edifici e infrastrutture di interesse strategico per le finalità di protezione civile, e le azioni di prevenzione non strutturale, per studi di microzonazione sismica e analisi della condizione limite per l'emergenza.

⁵ Nel dettaglio le misure per le politiche abitative sono così disciplinate:

- Comma 62: sono state positivamente prorogate fino al 31 dicembre 2022, alcune disposizioni riguardanti l'operatività e l'estensione dei requisiti di accesso al Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa (cosiddetto fondo Gasparrini), al verificarsi di situazioni di temporanea difficoltà, già estese a lavoratori autonomi, liberi professionisti, imprenditori individuali e piccoli imprenditori. I benefici sono estesi, con particolari condizioni ed entità di importi, alle cooperative edilizie a proprietà indivisa. In deroga alle norme sull'accesso al Fondo, non è richiesta la presentazione dell'indicatore ISEE e si innalza da 250.000 a 400.000 euro l'importo di mutuo ammissibile.
- Commi 151-153: si prorogano al 31 dicembre 2022, dal 30 giugno 2022, i termini per la presentazione delle domande per l'ottenimento di taluni benefici a valere sul Fondo di garanzia per la prima casa, già previste dall'art. 64, commi 6-8, del D.L. n. 73 del 2021 ("Sostegni-bis", convertito dalla legge n. 106 del 2021) per soggetti che non abbiano compiuto trentasei anni di età, aventi un ISEE non superiore a 40.000 euro annui, assegnando ulteriori

BENI CONFISCATI

Nella Legge di Bilancio 2022-2024 manca un impegno di carattere finanziario che si preoccupi di sostenere in maniera adeguata e strutturale il riutilizzo dell'enorme patrimonio immobiliare confiscato in via definitiva alle mafie.

Ciò infatti non rappresenta solo una straordinaria opportunità di sviluppo e di rigenerazione delle città. Esso può essere proficuamente utilizzato per dare un contributo importante alla sfida per il risparmio energetico e contro il consumo di territorio. In un paese dove in questa direzione si sostiene con un contributo del 110% la ristrutturazione a fini di risparmio energetico delle abitazioni private è inaccettabile che il Governo non affronti il tema della ristrutturazione di legalità sul territorio. Il riutilizzo dei beni confiscati e la loro riconsegna al territorio al quale erano stati illegalmente sottratti rappresenta uno straordinario strumento di contrasto al potere mafioso. Si sarebbe potuta prevedere una adeguata linea di finanziamento a sostegno di progetti mirati di recupero dei beni confiscati che avessero le caratteristiche di risparmio energetico e inseriti in progetti di rigenerazione dei territori.

■ CULTURA E TURISMO

Positivo l'aumento di risorse stabilito nell'Articolo 1, Comma 348, del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo. Negativo il fatto che non si legano ad un progetto di riorganizzazione del settore con particolare attenzione alla tenuta e stabilizzazione occupazionale.

Al Comma 349 il Fondo per la cultura viene di fatto decurtato di circa 30 milioni annui. È vero che il PNRR contiene importanti risorse per investimento sul patrimonio culturale ma dovrebbero essere straordinarie e non sostitutive degli impegni di bilancio corrente.

Rispetto al Comma 352 (Fondo per l'adozione di provvedimenti legislativi per il sostegno dei lavoratori dello spettacolo), la posizione della CGIL e della SLC è stata formalmente espressa in una audizione al Senato seguita da una memoria scritta, alla 11° Commissione Lavoro e Previdenza del Senato e alla 7° Commissione Istruzione Pubblica, Beni culturali nella quale, in ragione di una condizione particolare ed unica dovuta alla strutturale discontinuità del lavoro nel settore dello spettacolo, si dice che "condividiamo l'utilizzo di uno strumento che sostenga le lavoratrici e i lavoratori dello spettacolo nelle fasi preparatorie e tra un lavoro ed un altro, parametrato con le ore lavorate e con un tetto reddituale. Al riguardo si richiama la proposta già avanzata dal Mic in un documento, dato per la consultazione alle parti sociali e alle associazioni di settore, che tra le

242 milioni di euro. La misura è vota a favore l'abitazione in proprietà, mentre è limitata la detrazione per under31 titolari di contratto d'affitto (successivo comma 155) che potrebbe favorire un necessario ampliamento del mercato della locazione.

- Comma 155: si amplia la detrazione Irpef per le locazioni stipulate dai giovani dai 30 ai 31 anni; si estende la detrazione al caso in cui il contratto abbia a oggetto anche una porzione dell'unità immobiliare, si innalza il periodo del beneficio dai primi tre ai primi quattro anni del contratto, si eleva l'importo da 300 a 991,6 euro o, se superiore, in misura pari al 20 per cento del canone e entro il limite di 2.000 euro di detrazione. Resta fermo che è necessario stipulare un contratto a canone concordato (legge 431/1998), che l'immobile adibito a residenza del locatario sia diversa dall'abitazione principale dei genitori, che la detrazione spetta se il reddito complessivo non è superiore a 15.493,71 euro.
- Commi 373-374: la competenza attuativa e gestionale della banca dati delle strutture ricettive e delle locazioni brevi, con un'autorizzazione di spesa pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, è demandata al Ministero del Turismo.

altre cose prevede anche un Sostegno Economico Temporaneo e che, dopo un necessario confronto di merito sui criteri con le parti sociali di settore, dovrebbe trasformarsi in un disegno di legge delega del Governo.” Ad oggi ancora non c’è lo strumento di legge e i criteri per l’accesso. Comunque le risorse stanziare sono assolutamente insufficienti per attivare un sostegno economico efficace ed equo per il settore.

Riguardo i Commi 357-358 che disciplinano la Carta cultura per i diciottenni riteniamo che fosse necessario introdurre un tetto ISEE per le agevolazioni della carta elettronica e allargarne l’accesso ai giovani dai 18 ai 22 anni di età. Bisogna incentivare chi vorrebbe ma non può accedere al consumo culturale piuttosto di chi potrebbe ma non vuole. Le due cose non possono essere trattate allo stesso modo. Così come limitare l’incentivo al solo 18esimo anno di età rischia di avere un effetto contrario rispetto alle proposizioni perché incentiva il semplice consumo senza educare ad un approccio costante al mondo della cultura. Il fatto di concederlo per i quattro anni normalmente relazionati con il percorso universitario di una parte dei giovani costituisce un ulteriore risvolto positivo sui percorsi individuali di studi universitari.

Positivo l’aumento di risorse vincolate al risanamento delle fondazioni lirico sinfoniche in stato di difficoltà economiche. Rileviamo nuovamente che non si fa mai riferimento al dato occupazionale in questo caso per chiedere garanzie sulla salvaguardia o sulla stabilizzazione del precariato. Rileviamo che non c’è neanche una parola sul resto dello spettacolo dal vivo che rimane un settore abbandonato alle sue difficoltà storiche accresciute dalla pandemia.

Si Commi 364 e 365 si stabilisce il potenziamento e adeguamento degli immobili degli Archivi di Stato. Positivo ma non sufficiente lo stanziamento. Da tempo chiediamo di mettere in sicurezza i locali, l’utenza e i lavoratori degli archivi di Stato dove si sono registrati episodi mortali legati ai sistemi di sicurezza. Le risorse non sono adeguate perché riteniamo vadano commutati gli affitti molto onerosi, a partire da quello dell’archivio di Stato nazionale, in acquisto degli immobili.

Sul Fondo unico nazionale per il turismo (Articolo 1, Commi 366-371) rimangono le nostre perplessità sulla destinazione di queste risorse, già espresse nel giudizio sulle modalità generiche e a pioggia con le quali si destinano, sullo stesso settore, le risorse del PNRR. Anche in questo caso manca una visione d’insieme e di indirizzo e qualificazione degli interventi sul settore del turismo, che per sua natura è molto variegato. Manca una richiesta vincolante, ai beneficiari dei finanziamenti pubblici, di tutela e implementazione della quantità e della qualità dell’occupazione attuale del settore e non un generico riferimento, come è fatto al comma b, sulle ricadute sociali. Si rischia che queste risorse abbiano solo una natura risarcitoria per le aziende ma non riescano ad incoraggiare gli investimenti privati sullo sviluppo e qualificazione del settore e ad accrescere la buona e stabile occupazione.

Sulla Banca dati strutture ricettive (Commi 373-374), appare positivo il fatto che si potenzi il sito istituzionale che deve servire ad effettuare un censimento ed una ricognizione formale delle piccole strutture ricettive con una finalità esplicita rispetto al contrasto dell’evasione fiscale e contributiva. Proprio per questa ragione gli accessi alla banca vanno allargati ai soggetti pubblici che devono potere esercitare controlli incrociati ed accertamenti, a partire dagli ispettorati del lavoro, e ai sindacati, nel rispetto e nei limiti consentiti delle norme sulla privacy, per esercitare un controllo sociale e sul rispetto dei diritti e delle tutele sui lavoratori previste dalle norme e dai contratti vigenti.

Rispetto al Fondo per il sostegno alle attività economiche del turismo, dello spettacolo e del settore dell'automobile (Commi 486 e 487) si insiste nel creare fondi indistinti che destinano risorse, anche importanti, senza un orientamento ed un progetto industriale, mossi solo da una

logica emergenziale che continua ad essere risarcitoria solo per le imprese. È necessario il confronto con le parti sociali, da cui si continua a rifuggire, per ragionare sulle aree e sui settori in crisi provando da un lato a gestirne la transizione e dall'altro a promuovere nuovi progetti produttivi che salvaguardino l'occupazione e promuovano sviluppo.

Nel Bilancio approvato manca la fondamentale proroga degli ammortizzatori in deroga per i settori che continuano ad essere in crisi perché pesantemente colpiti dalla pandemia come quelli del turismo e dei servizi, dello spettacolo e dello sport sui quali si rischiano di perdere decine di migliaia di posti di lavoro.